GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1881 — ROMA — MARTEDI' 1° FEBBRAIO — NUM. 25

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ..... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti ..	ROMA .... »	9	17	32
	Per tutto il Regno ...... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25 ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via della Scrofa, n. 47, piano 2°.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 gennaio 1881, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla *Gazzetta coi Rendiconti ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere* chiaramente e *firmare* in modo intelligibile gli *Avvisi* di cui si richiede l'inserzione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via della Missione.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

La Camera, nella seduta di ieri, dopo che il Presidente ebbe fatta commemorazione dell'onorevole Corbetta, morto due giorni innanzi, con parole di compianto per la perdita dell'egregio collega, alle quali si associarono i deputati La Porta, Fano, Grimaldi, Chinaglia, Bovio, Pullè, e, in nome del Governo, il Presidente del Consiglio, determinò di intraprendere, nella tornata del prossimo giovedì, la discussione dei disegni di legge sull'abolizione del corso forzoso e sulla istituzione di una Cassa delle pensioni civili e militari. Convalidata poscia l'elezione del Collegio di Nocera, che era stata contestata, terminò la discussione del disegno di legge concernente il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di alcuni articoli del quale parlarono ancora i deputati Bonghi, Merzario, Martini Ferdinando, Luzzatti, Bovio, Nocito, il Ministro dell'Istruzione Pubblica e il relatore Berio. Approvò in appresso i seguenti disegni di legge: Contratti di vendita e permuta di beni demaniali in Palermo, Ravenna, Imola; Contratti di vendita e permuta a trattativa privata; Vendita a trattativa privata di beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto; Cessione alla provincia di Lucca degli Stabilimenti termali detti Bagni di Lucca; Disposizioni concernenti le sovratasse sui fabbricati; Disposizioni relative alle importazioni ed esportazioni temporanee; il quale ultimo disegno di legge diede luogo ad osservazioni dei deputati Merzario e Luzzatti, a cui rispose il Ministro delle Finanze.

Nella stessa seduta vennero svolte: dal deputato Massari una interrogazione sulla navigazione del *Duilio*, alla quale il Ministro della Marina rispose dandone ragguaglio; dal deputato Capo un'altra interrogazione circa gli impiegati del dazio di consumo della città di Napoli, ora passati sotto la dipendenza del Governo, gli stipendi dei quali erano sottoposti a sequestro, a cui rispose il Ministro delle Finanze. Venne inoltre annunziata una interrogazione del deputato Bordonaro al Ministro delle Finanze sullo stato dei lavori della Commissione incaricata di riferire sugli effetti dell'applicazione delle tasse di fabbricazione degli spiriti.

E dal Ministro della Marina furono presentati i documenti stati richiesti dal deputato Maldini intorno alla navigazione del *Duilio* dalla Spezia a Gaeta.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMDCCLX** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Vista la domanda presentata dall'Amministrazione dello Asilo infantile esistente nel comune di Morozzo (Cuneo), per ottenere l'erezione in Corpo morale di quel pio Istituto e l'approvazione del relativo statuto organico;

Vista la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretto in Corpo morale l'Asilo infantile esistente nel comune di Morozzo (Cuneo), ed è approvato il relativo statuto organico in data 8 ottobre 1879, composto di numero 30 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 settembre 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

Il Num. **MMDCCLXVII** (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduta la domanda della Giunta municipale di Paliano (Roma), colla quale si chiede la costituzione in Ente morale dell'Asilo infantile fondato in quel comune mediante una parte della tassa di svincolo dei beni delle soppresse Cappellanie laicali, importante il reddito annuale di lire 1960;

Veduto il voto della Deputazione provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti la legge 3 agosto 1862 e il corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile fondato in Paliano, come sopra, è costituito in Ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

Il Numero **MMDCCLVII** (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 ottobre 1880 della Deputazione provinciale di Reggio Calabria, con la quale sono state adottate alcune modificazioni al regolamento per la tassa di famiglia o fuocatico da applicarsi nei comuni della provincia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Reggio Calabria, deliberate da quella Deputazione provinciale nella seduta del 9 ottobre 1880, per effetto delle quali viene lasciato ai comuni la determinazione del numero delle classi in cui devesi ripartire l'imposta, e viene stabilito il limite *minimo* di essa in lire due e il *massimo* in lire cento da potersi eccedere, per motivi urgenti, con autorizzazione della Deputazione provinciale da sanzionarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1880.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti del 4 ottobre 1880:

Graziani Francesco, procuratore in Rossano, nominato pretore nel mandamento di Staiti, con l'annuo stipendio di lire 2000;

Russomando Francesco, avvocato, id. vicepretore nel mandamento di Teora;

Capra Giusto, pretore del mandamento di Fivizzano, tramutato al mandamento di Casatisma;

Gastaldi Luigi, id. di Raffadali, id. di Licata;

Pitari Giuseppe, id. di Grotte, id. di Sortino;

Gabutti Gualtiero, id. di Licata, id. di Favara;

Nuccio-Favara Salvatore, id. di Menfi, id. di Racalmuto;

Mastrocinque Ludovico, id. di Racalmuto, id. di Petralia Sottana;

Rosati Francesco, id. di Terracina, id. di Monte San Giovanni;

Gini Pietro, id. di Monte San Giovanni, id. di Valmontone;

Valeriani Numa, id. di Valmontone, id. di Terracina;

Marini Aniceto, id. di Segni, id. di Subiaco;

Ferrari Attilio, id. di Montefiascone, id. di Segni;

Mostarda Camillo, id. di Magliano Sabino, id. di Montefiascone;

Da Sisca Giovanni, id. di Codroipo, id. al 2° mandamento di Vicenza;

Pesci Arduino, vicepretore del mandamento di Ceprano, nominato pretore del mandamento di Toscanella, con l'annuo stipendio di lire 2000;

Lampredi Egisto, id. vicepretore nel mandamento di Fucecchio;

Siotto-Armerino Vittorio, pretore del mandamento di Isili, tramutato al mandamento di Garessio;

Perfetti Giuseppe, vicepretore del mandamento di Belvedere Marittimo, con l'incarico della reggenza dell'ufficio, nominato pretore dello stesso mandamento di Belvedere Marittimo, con l'annuo stipendio di lire 2000;

Pollo Camillo, pretore, già titolare del mandamento di San Germano Vercellese, in aspettativa per motivi di salute, confermato in seguito a sua istanza nell'aspettativa medesima per mesi sei a datare dal 16 settembre 1880;

Antiga Pietro, nominato vicepretore del primo mandamento di Venezia;
Cecchetti Romeo, id. del 1° mandamento di Vicenza;
Barcelloni-Corte Antonio, id. di Mel;
Sandi Lorenzo, id. del 3° mandamento di Venezia;
Bossaro Giovanni, notaro, nominato vicepretore del mandamento di Orta Novarese;
Cappello Giovanni Battista, id., id. di Verzuolo;
Magnoli Lucilio, procuratore, id. di Binasco;
Biancotti Giuseppe Valentino, avvocato, id. di Savigliano;
Scotto di Freca Giuseppe, già vicepretore del mandamento di Ischia, rinominato vicepretore dello stesso mandamento di Ischia;
Drovetti Giovanni Battista, pretore del mandamento di Lanzo Torinese, tramutato al mandamento di Azeglio;
Coceani Giovanni Battista, id. di Azeglio, id. di Lanzo Torinese;
Summonte Carlo, id. di Apricena, id. di Noci;
Pierazzuoli Pietro, procuratore, nominato pretore del mandamento di Manciano, con l'annuo stipendio di lire 2000;
Pelati Pietro, avvocato, id. di Verrès, id. 2000;
Pesce Lorenzo, pretore del mandamento di Sanza, tramutato al mandamento di Pienza;
Patrucco Giovanni, id. di Bettola, id. al mandamento Nord di Piacenza;
Ficai-Veltroni Giuseppe, vicepretore del mandamento di Monte San Savino, id. al mandamento di Latronico con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;
Albanese Paolo, uditore incaricato delle funzioni di vicepretore nel mandamento di Latronico con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, dispensato a sua domanda da tale incarico e richiamato alle funzioni di vicepretore nel mandamento Vicaria in Napoli;
Porro Enrico, pretore del 2° mandamento di Alessandria, tramutato al 1° mandamento di Alessandria;
Guarisco Luigi, pretore del mandamento di Calò, tramutato al 2° mandamento di Alessandria;
Dino Guida Ernesto, pretore del mandamento Vicaria in Napoli, tramutato al mandamento San Ferdinando in Napoli;
Severino Carlo, pretore del mandamento di Afragola, tramutato al mandamento Vicaria in Napoli;
Bertoja Antonio, pretore del mandamento di Cortemaggiore, tramutato al mandamento di Pavullo;
Polenghi Giuseppe, id. di Soriano, id. di Cortemaggiore;
Ragazzoni Alessandro, id. di Montese, id. di Soriano;
Fogliani Felice, pretore, già titolare del mandamento di Accadia, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di ottobre 1880, richiamato in attività di servizio nel mandamento di Montese a datare dal 1° ottobre 1880;
Piana Carlo, pretore, già titolare del mandamento di Bannio, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto settembre 1880 con l'assegno della metà dello stipendio, confermato in seguito a sua istanza nell'aspettativa medesima per altri tre mesi a datare dal 1° ottobre, continuando a rimanere vacante lo stesso mandamento di Bannio;
Orlando Domenico, vicepretore del mandamento di Tortorici con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, dispensato dall'incarico della reggenza per motivi di salute;
Diez Francesco, vicepretore del mandamento Orto botanico in Palermo, tramutato al mandamento di Tortorici con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;
Vittaz Giovanni, pretore del mandamento di Morgex, sospeso dalle sue funzioni per tempo indeterminato, a far tempo dal 16 ottobre;
Gippini Gaetano, vicepretore del mandamento di Orta Novarese, accolta la rinunzia da tale incarico;
Angelelli Giuseppe, id. di Castelnuovo di Porto, dispensato dal servizio;
Carnevale Francesco, conciliatore del comune di Montefino, id.;
Tucci Giuseppe, id. di Vinchiaturo, id.;
Trivellino Tito, vicepretore del mandamento di Fucecchio, id.;
Ragazzoni Cesare, pretore del mandamento di San Nicolò Gerrei, dichiarato dimissionario per non aver preso possesso delle sue funzioni;
Zancla Antonino, avvocato, nominato vicepretore del mandamento di Barcellona Pozzo di Gotto;
Sansone Francesco, procuratore, nominato pretore del mandamento di Bella con l'annuo stipendio di lire 2000;
Cases Fortunato, nominato pretore del mandamento di Aprigliano con R. decreto 22 agosto 1880, dispensato da tale carica in seguito a sua domanda, e richiamato alle funzioni di vicepretore del 6° mandamento di Milano;
De Amico Raffaele, nominato pretore del mandamento di Bella con R. decreto 18 luglio ultimo scorso, accolta la rinunzia da tale carica data dal medesimo.

Con RR. decreti del 13 ottobre 1880:

È accolta la rinunzia all'ufficio del signor Rebecchi Tito, vicepretore del mandamento di Segni, attualmente sospeso dalle sue funzioni;
Isola Carlo D.co, pretore urbano in Genova, collocato a riposo in seguito a sua domanda a datare dal 1° novembre 1880;
Rosini Sebastiano, vicepretore del 2° mandamento di Firenze, nominato pretore del mandamento di Celenza sul Trigno con l'annuo stipendio di lire 2000;
Dal Pian Luigi, id. di Montagnana id., id. di Auronzo id. di lire 2000;
Melis Gaetano pretore del mandamento di Seni, tramutato al mandamento di Mogoro;
Dessi Nicolò, id. di Terralba, id. al mandamento di Seni;
Costa Luigi, id. di Mogoro, id. al mandamento di Teulada;
Marras Oppo Francesco, id. dell'Isola della Maddalena, id. al mandamento di Nurri;
Moro Davide, id. di Bonorva, id. al mandamento di Portotorres;
Dore Domenico, id. di Nurri, id. al mandamento di Bonorva;
Tanchis Leonardo, id. di Sorso, id. al mandamento di Nulvi;
Dussoni Lorenzo, id. di Nulvi, id. al mandamento di Sorso;
Orano Antonio, id. di Cagliari, id. al mandamento di Quartu Sant'Elena;
Floris Luigi, pretore già titolare del mandamento di Fonnu, sospeso dalle sue funzioni, richiamato in effettività di servizio nel mandamento di Muravera, a datare dalli 16 ottobre 1880;
Caria Giovanni Maria, vicepretore del mandamento di Osilo, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, tramutato collo stesso incarico nel mandamento di Morese;
Sanna Luigi, uditore, incaricato delle funzioni di vicepretore del mandamento di Marina in Cagliari, id. al mandamento sezione Castello della stessa città;
Cedde Agostino, vicepretore nel mandamento di Busachi, id. al mandamento dell'Isola della Maddalena, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;
Pippia Pietro, uditore addetto presso la R. Procura del Tribunale civile e correzionale di Oristano, destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Terrabba, con lo incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;
Delponte Cataldo, id. addetto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino, destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Borgonuovo in Torino;
Martini Giulio, id. applicato alla R. Procura presso la Corte di

appello in Torino, id. a far le funzioni di vicepretore nel mandamento Borgo Dora in Torino;

Sarino, id. id., id. al mandamento Po in Torino;

Lo Giudice Francesco, pretore già titolare del mandamento di Comiso, in aspettativa per motivi di salute, confermato, a sua domanda, nella aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° ottobre, con l'assegno della metà dello stipendio, e continuando a lasciare per lui vacante il mandamento di Francoforte;

Berardi Giuseppe, pretore del mandamento di Cagli, in servizio da meno di dieci anni, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per due mesi, a datare dal 16 ottobre, con l'assegno del terzo dello stipendio, e lasciando per lui vacante lo stesso mandamento di Cagli;

Del Prete Paolo, avente i requisiti di legge, nominato vicepretore del mandamento di Viareggio;

Camisasca Arrigo, id., id. del 2° mandamento di Cremona;

Biagi Francesco, notaio id., id. del mandamento di Borgo a Mozzano;

Valenzi Bernardo, già vicepretore del mandamento di Segni, rinominato vicepretore dello stesso mandamento;

Vitali Michele, vicepretore del 4° mandamento di Roma, tramutato al mandamento di Sant'Elpidio a Mare;

Oliva Nicola, pretore del mandamento di Acerenza, id. al mandamento di Viesti;

Zuzzi Pietro, id. di Auronzo, id. al mandamento di Codroipo;

Bartolini Angiolo, id. di Celenza sul Trigno, id. al mandamento di Marradi;

De Pietro Enrico, id. di Foggia, id. al mandamento di Villa San Giovanni;

Benvenuti Ferdinando, id. di Vico del Gargano, id. al mandamento di Foggia;

Miceli Alfonso, id. di Forio d'Ischia, id. al mandamento di Afragola;

Biuso Greco Simone, id. di Sciacca, id. al mandamento di Morreale;

Quaranta Francesco, id. di Ciminna, id. al mandamento di Sciacca;

De Sabbata Carlo, id. di Naro, id. al mandamento di Pieve di Cadore;

Pattacini Giuseppe, id. di Pieve Pelago, id. del mandamento di Bettola;

Berruti Francesco id. di Albenga, id. alla Pretura Urbana di Genova;

Rolandi Ricci Pompeo, id. di Andora, id. al mandamento di Albenga.

Con decreti del 23 ottobre 1880:

Martini Luigi, pretore della Pretura Urbana di Torino, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° settembre 1880 con l'annuo stipendio di lire 2400;

Cellè Angelo, pretore del mandamento di Acqui, id. id. id.;

Bottigella Giovanni, id. di San Nazzaro dei Burgondi, id. id. id.;

Tagliapietra Antonio, id. di Ceneda in Vittoria, id. dal 1° ottobre 1880 id.;

Dassi Gaetano, id. di Borgovercelli id. id. id.;

Buccelli Enrico, id. nel 1° mandamento di Siena, id. dal 1° novembre 1880 id.;

Ciamarra Antonio, id. del mandamento di Ariano di Puglia, id. id. id.;

Palermo Giuseppe, id. del mandamento Mercato in Napoli, id. id. id.;

Frettoni Adolfo, id. del mandamento di Guardiagrele, id. id. id.;

Chianca Francesco, id. di Bolotana, id. id. id.;

Granata Giuseppe, id. di Strongoli, id. id. id.;

Chelini Raffaello, id. di Castelfiorentino, id. id. id.;

Galluzzi Eugenio, id. del 2° mandamento di Roma, id. id. id.;

Pascale Cristoforo, id. del mandamento di Fara Sabina, id. id. id.;

Massari Filippo, id. di Carinola, id. id. id.;

Cassia Pietro, id. di Lonigo, id. id. id.;

Randazzo Francesco, id. di Aci Sant'Antonio, id. id. id.;

Brandoli Giuseppe, id. di Tollo, id. id. id.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO *per 20 posti di alunno negli Archivi di Stato.*

È aperto un esame di concorso per la nomina di 20 alunni nel personale di prima categoria degli Archivi di Stato, giusta le norme stabilite nel R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552.

Questi alunni saranno addetti, due a ciascuno degli Archivi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, ed uno a ciascuno degli Archivi di Cagliari, Parma, Bologna e Modena.

Essi presteranno servizio gratuito almeno per due anni, e la loro promozione a sottoarchivisti, coll'annuo stipendio di L. 1500, avrà luogo per merito.

L'esperimento sarà tenuto nel mese di marzo, e nei giorni che saranno previamente notificati dalle rispettive Soprintendenze.

Le domande saranno presentate, non più tardi del 10 p. v. febbraio, alla Soprintendenza, nella cui giurisdizione trovasi l'Archivio, al quale i concorrenti dichiareranno nelle domande stesse di voler essere addetti, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Fede di nascita, da cui consti che l'aspirante non ha oltrepassato l'età di 30 anni;

2° Attestato di cittadinanza italiana;

3° Attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

4° Attestato d'immunità penale, rilasciato dalla Procura del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione è posto il comune nativo del concorrente;

5° Attestato da cui risulti che il concorrente, se l'età lo esiga, ha soddisfatto l'obbligo della leva militare;

6° Diploma originale della conseguita licenza liceale;

7° Certificato medico da cui risulti la buona fisica costituzione del concorrente.

Tanto l'istanza quanto i documenti postivi a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'esame sarà dato nelle sedi delle rispettive Soprintendenze degli Archivi, avanti l'apposita Commissione, e consterà di due prove, l'una scritta, l'altra orale.

La prova scritta, ripartita in due giorni, durerà non più di sei ore per giorno; quella orale avrà luogo in un giorno e non durerà oltre un'ora per ciascun concorrente.

Il programma, prescritto dal R. decreto 27 maggio 1875 anzicitato, è il seguente:

Esame scritto.

Narrazione in lingua italiana di un avvenimento storico;

Traduzione in lingua latina di un brano di scrittura classica italiana;

Traduzione in lingua italiana di un brano di scrittura classica spagnuola per gli aspiranti all'alunnato negli Archivi di Napoli, Cagliari e Palermo; tedesca per gli aspiranti all'alunnato negli Archivi di Milano, Brescia e Mantova; francese per gli aspiranti all'alunnato in tutti gli altri Archivi.

Esame orale.

Storia politica, civile, letteraria, artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano sino a noi;

Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.

È in facoltà degli aspiranti di dar saggio della cognizione di altra lingua straniera oltre quella prescritta; ed è inteso che, a parità di voti nelle altre materie, ciò darà loro titolo di preferenza sugli altri concorrenti che tale saggio non abbiano dato.

I temi dell'esame scritto saranno spediti dal Ministero ai presidenti delle singole Commissioni esaminatrici, entro piego sigillato, che verrà aperto davanti i concorrenti.

Non è permesso a questi, durante l'esame, di consultare libri o manoscritti, nè di comunicare fra loro o con estranei. Hanno stretto obbligo, durante l'esperimento, di osservare le prescrizioni previamente annunziate dal presidente della Commissione nel fine di mantenere l'ordine più perfetto nella sala, e di tutelare la regolarità delle operazioni d'esame.

Dato a Roma, il 31 dicembre 1880.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
VAZIO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CIRCOLARE *ai signori prefetti del Regno sull'esame di ammissione nell'Istituto forestale di Vallombrosa.*

Roma, addì 17 gennaio 1881.

Il giorno 7 marzo p. v. si terrà in Roma nel locale di questo Ministero, ad ore 9 antimeridiane, l'esame di concorso per l'ammissione di 10 alunni ordinari nell'Istituto forestale di Vallombrosa.

Le accludo il programma del detto esame e la prego *di darvi la maggiore possibile pubblicità* in cotesta provincia, avvertendo che le domande di ammissione saranno ricevute dal Ministero fino al 1° marzo venturo.

Alle domande di ammissione debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° Atto di nascita, comprovante che l'aspirante ha compiuti i 16 anni e non oltrepassati i 22.

2° Certificato di perquisizione criminale e correzionale.

3° Certificato medico, comprovante che l'aspirante non è affetto da vizio organico ed è di valida costituzione fisica.

4° Atto di fideiussione pel pagamento di lire 700 per tre anni.

Nei casi in cui la provincia od il comune assumano sul loro bilancio il mantenimento dell'aspirante, si esibirà un certificato della Deputazione provinciale o della Giunta comunale, comprovante l'iscrizione in bilancio dell'analoga somma.

All'atto dell'ammissione nell'Istituto gli alunni debbono essere forniti dei seguenti oggetti:

N. 3 paia di lenzuola di tela — 12 camicie di tela — 4 dette di lana — 8 paia mutande, delle quali 4 di lana — 12 paia di calze, delle quali 6 di lana — 18 fazzoletti — 6 paia di federe da guanciali — 6 asciugamani — 2 coperte bianche da letto.

Prego V. S. di compiacersi accusarmi ricevuta della presente.

Per il Ministro: AMADEI.

Programma.

1. *Lingua italiana.*

Sistema ed interpretazione di qualche classico prosatore, con osservazioni grammaticali e di sintassi. Precetti ed esempi sulle qualità generali del discorso sui traslati e sulle figure.

2. *Lingua francese.*

a) Parti del discorso — Verbi ausiliari — Coniugazione dei verbi nella forma attiva e passiva — Negazione e interrogazione — Nome, aggettivo, pronome, avverbio; proposizione e congiunzione — Principali regole di sintassi.

b) Lettura e versione dal francese in italiano.

3. *Elementi di geografia.*

a) Nozioni generali di geografia astronomica; Astri, Stelle — Doppio movimento della terra — Stagioni — Luna e sue fasi — Punti cardinali del globo — Rosa dei venti — Asse, poli ed equatore — Longitudine e latitudine.

b) Continente antico — Mari, laghi, fiumi, stretti, golfi, isole, penisole, capi, monti e vulcani principali d'Europa, e specialmente d'Italia — Capitali e città più importanti dei diversi Stati d'Europa e specialmente dell'Italia.

4. *Elementi di storia naturale.*

a) Divisione della storia naturale — Caratteri dei corpi costituenti i tre regni della natura.

b) Zoologia — Organi e sistemi organici — Funzioni animali — Classificazione generale e principali ordini e famiglie di animali.

c) Botanica — Organi sementari; cellole, fibre, vasi e tessuti — Organi di nutrizione e di riproduzione delle piante — Sistema di classificazione.

d) Mineralogia — Minerali e loro proprietà — Proprietà fisiche; peso specifico, durezza e colore — Giacitura dei minerali — Principali caratteri dei minerali terrosi, metallici e combustibili.

5. *Aritmetica ed Algebra.*

a) Sistema decimale — Le quattro operazioni sui numeri intieri, decimali e sulle frazioni ordinarie — Massimo comun divisore e minimo multiplo di due o più numeri — Estrazione della radice quadrata e cubica — Divisibilità dei numeri — Regole del tre semplice e composta.

b) Addizione, sottrazione e moltiplicazione algebrica — Divisione di un monomio e di un polinomio per un monomio.

Le quattro operazioni sulle frazioni algebriche — Potenze e radici dei monomi — Risoluzioni delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite.

6. *Elementi di geometria piana e solida.*

a) Nozioni fondamentali — Angoli — Rette, parallele — Cerchio — Triangoli — Quadrilateri — Poligoni.

b) Similitudine de' triangoli — Figure equivalenti.

c) Misura delle aree.

d) Superficie laterale e cubatura dei prismi, delle piramidi; del cilindro, del cono, della sfera e delle loro parti.

7. *Elementi di fisica.*

a) Peso — Gravità — Pendolo — Forze — Equilibrio.

b) Dei corpi immersi nei liquidi — Principio di Archimede — Peso specifico.

c) Atmosfera — Barometro e suoi usi — Suono.

d) Luce — Corpi luminosi — Riflessione e rifrazione della luce.

e) Calore — Variazione di volume per il calore — Termometro.

f) Elettricità — Macchine elettriche — Calamite — Pile elettriche.

8. *Elementi di chimica.*

a) Corpi semplici e composti — Analisi e sintesi.

b) Ossigeno — Azoto — Aria — Atmosferica.

c) Idrogeno — Acqua — Carbone — Acido carbonico — Ammoniaca.

d) Metalli — Potassa, calce, ferro e loro composti.

e) Composti organici — Zucchero — Alcool — Acido acetico.

f) Materie grasse — Saponificazione — Alcoloidi — Sostanze albuminose.

Le prove in iscritto verseranno sulla lingua italiana e sulle matematiche elementari.

Gli esami orali su tutte le materie del programma.

Niun candidato sarà ammesso agli esami orali se non avrà ottenuta l'approvazione nelle prove scritte.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di direttore e professore di chimica, fisica e meccanica applicate all'oleificio nella Scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari, istituita col Regio decreto 2 gennaio 1881, coll'assegno annuo di lire 3000 e coll'alloggio a carico della Scuola.

Il concorso è per esami; ma si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami avranno principio alle ore 9 antimeridiane del dì 7 marzo 1881 nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; **saranno scritti ed orali; si daranno sulle sopra indicate materie; e comprenderanno inoltre una lezione pubblica sopra una delle materie d'esame ed un esperimento di laboratorio.**

Le domande (in carta bollata da una lira) dovranno pervenire al Ministero non più tardi del dì 28 febbraio 1881, contenere l'indicazione dell'abitazione dei concorrenti ed essere corredate dei documenti infra indicati:

a) Atto di nascita (firmato dal sindaco e legalizzato dall'autorità politica o giudiziaria) dal quale risulti età non inferiore a 25 nè superiore a 50 anni;

b) Certificato di buona condotta, rilasciato dopo il 1° febbraio 1881 dal sindaco del comune di residenza e vidimato dall'autorità politica o giudiziaria;

c) Certificato penale, rilasciato dopo il 1° febbraio 1881 dal Tribunale del circondario d'origine;

d) Prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa, delle occupazioni avute.

Roma, 31 gennaio 1881.

Il Direttore dell'Agricoltura
N. Miraglia.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

Avviso.

Le richieste di abbuonamento alla edizione ufficiale della Raccolta delle Leggi e Decreti debbono rivolgersi, quind'innanzi, al nuovo appaltatore, signor Nicolò Petranovich, in Roma, presso la tipografia Regia, in *via Santo Stefano del Caco, n.* 5.

Presso la suddetta tipografia saranno pure vendibili al prezzo di centesimi dieci ogni foglio le leggi, decreti e regolamenti della edizione ufficiale, ma in fogli separati, che portino la data dal corrente anno 1881 in poi. Allo stesso prezzo saranno venduti quegli atti del Governo che per la loro brevità siano compresi in una frazione di foglio.

CORTE D'APPELLO DI CASALE

Il primo presidente,

Veduto l'articolo 3 del regolamento sulle cancellerie giudiziarie, approvato col R. decreto 5 dicembre 1878, n. 4640,

Dichiara aperti gli esami di concorso a ventidue posti di alunno di cancelleria negli uffici giudiziari dipendenti da questa Corte di appello.

Gli esami consisteranno in un esperimento in iscritto di lingua italiana, di aritmetica e di calligrafia, ed avranno luogo il giorno sedici marzo prossimo futuro, alle ore nove antimeridiane, avanti le apposite Commissioni presso i Tribunali civili e correzionali di questo distretto.

Le domande per concorrere ai detti posti saranno presentate **entro il prossimo febbraio ai presidenti dei Tribunali civili e correzionali, da cui dipende il loro domicilio, quanto agli aspiranti residenti in questo distretto, e ad uno dei presidenti dei detti Tribunali quanto agli altri; tali domande saranno scritte su carta da bollo da centesimi cinquanta, coll'obbligo agli aspiranti di giustificare con documenti:**

1. Avere compiuta l'età d'anni 18;
2. Essere cittadini del Regno;
3. Essere di sana costituzione;
4. **Non essere stati condannati a pene criminali, nè a pene correzionali per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio ed attentato ai costumi;**
5. **Non essere in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;**
6. **Non essere in stato di interdizione o di inabilitazione, o di fallimento dichiarato e non riabilitati;**
7. **Avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.**

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nelle cancellerie giudiziarie di questo distretto.

Casale, li 26 gennaio 1881.

Il Primo Presidente: Angelini.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Correspondance de Pesth* pubblica il seguente dispaccio inviato dal sig. Comunduros, ministro degli esteri di Grecia, al conte de Mouy, rappresentante di Francia presso il governo ellenico. Il documento reca la data del 13 gennaio:

" Signor conte — Ho l'onore di accusare ricevuta alla E. V. della copia del dispaccio che le è stato inviato dal ministro degli affari esteri e di trasmetterle alcune osservazioni suggerite al governo regio dalla lettura di quel documento.

" Nessun uomo di Stato greco può, come osserva il signor Barthélemy de Saint-Hilaire, sconoscere l'interesse che la Francia porta alla Grecia dopo la guerra memorabile che ha fondata la indipendenza ellenica.

" Il governo regio non ha pertanto potuto senza sorprendersi penosamente prendere conoscenza della circolare 28 dicembre statagli comunicata dalla Eccellenza Vostra.

" Come! Ed è sotto la penna del venerabile capo del ministero degli affari esteri di Francia che l'articolo 24 del trattato di Berlino e le decisioni formali della Conferenza diventano dei semplici consigli diretti alla Turchia e cessano di essere un titolo legale a nostro favore?

" E dopo gli atti solenni ai quali le potenze hanno partecipato, il ministro francese dichiara che i territori che ci sono stati assegnati, sono libera proprietà della Turchia, e che l'Europa non saprebbe privarnela senza rendersi colpevole di un atto di aggressione?

" È senza dubbio la prima volta che, in un documento diplomatico, una grande potenza ha riconosciuto alla Turchia la legittimità dei suoi possessi europei. Questa è una teoria al tutto nuova, contro la quale non si può abbastanza protestare in nome della giustizia eterna, contro cui non saprebbe prevalere una occupazione precaria di quattro secoli, la quale non ebbe mai il carattere di un possesso legittimo.

" Forse che qualcheduno si è immaginato che il trattato di Berlino, assegnando nuovi territori al Montenegro, alla

Serbia ed alla Rumenia, e fondando il principato di Bulgaria e la Romelia orientale, non intendeva di fare di queste cessioni delle condizioni obbligatorie per la Turchia?

« Forse che quei territori non appartenevano alla Turchia allo stesso titolo della Tessaglia e dell'Epiro? Di dove verrebbe la differenza che si invoca?

« Il dispaccio 28 dicembre constata che, per riconoscenza della saggezza dimostrata dalla Grecia durante le campagne del 1876, 1877 e 1878, le grandi potenze la hanno autorizzata a partecipare al Congresso di Berlino con voto consultivo. O che sarebbe questo l'unico vantaggio che la Grecia doveva sperare per avere tutelata la pace europea non dando nel 1877 il colpo di grazia all'impero turco?

« La nota circolare discorre delle probabilità che la Grecia avrebbe da un appello alle armi, e afferma che se noi rimanessimo vinti non dovremmo contare sulle grandi potenze. La Grecia, mossa dal suo entusiasmo, forse un po' inconsiderato, non calcolerà la eventualità o la possibilità di una disfatta di fronte al suo buon diritto confermato dall'Europa. Ma se noi rimarremo vinti, si avrà da sapere se le popolazioni emancipate de'Balcani e del basso Danubio rimarranno spettatrici tranquille di una nuova invasione asiatica, la quale, dopo avere assoggettata la Grecia, potrebbe benissimo continuare i suoi successi contro i popoli liberati dal Congresso di Berlino.

« Meno pacifici dei greci nel 1877, meno fiduciosi nella giustizia delle grandi potenze, questi popoli spiegherebbero con noi il vessillo della guerra di liberazione in favore dei paesi che sono ancora occupati dalla Turchia, e dei quali nessun documento al mondo potrà farla legittima posseditrice.

« Queste sono le considerazioni che derivano dalla lettura del documento che Vostra Eccellenza ha comunicato al governo del re. Esse formeranno prossimamente l'oggetto di una nota che il gabinetto greco indirizzerà alle potenze per mezzo dei suoi rappresentanti all'estero.

« Frattanto noi conserviamo la fiducia inconcussa che il governo francese nella sua saggezza non si lascierà distogliere dal suo glorioso passato di giustizia e di protezione per gli elleni; che la Francia rammenterà come sia stato grande l'errore commesso in altri tempi, allora quando essa mancò al dovere di giustizia nella sua politica verso un piccolo Stato, vogliamo dire verso la Danimarca. Fu quello un errore che il primo presidente della Repubblica, il signor Thiers, considerò sempre come la fonte di tutti i disastri subiti dalla vostra patria generosa. »

Scrivono da Costantinopoli al *Times*, in data 26 gennaio, che la stampa turca non ha nessuna fiducia nel successo dei negoziati relativi alla frontiera greca e che perciò sollecitano il governo ad accelerare la soluzione preparandosi energicamente per una lotta armata.

« Nello stesso tempo, prosegue il corrispondente del *Times*, la stampa turca biasima ogni giorno gli albanesi per la follia di cui danno prova creando delle difficoltà al governo ed aiutando per tal modo i nemici dell'impero. Però essa non pubblica informazioni sull'indole e l'estensione del movimento insurrezionale in Albania. Eppure non vi è dubbio che l'insurrezione, o come si voglia chiamarla, è motivo di grande ansietà tanto alla Porta che al palazzo imperiale.

« Fino ad ora il movimento è limitato alla valle del Vardar ed ai distretti finitimi, ma si teme che possa estendersi alle tribù del sangiaccato di Scutari, che hanno recentemente resistito all'esecuzione della convenzione d'aprile e si sono opposte alla cessione di Dulcigno. Se questi timori dovessero realizzarsi, il governo si troverebbe in una posizione assai difficile e sarebbe obbligato di adottare un atteggiamento conciliante nella questione greca. Si sa che i toschi, od albanesi del sud, che sono principalmente interessati in questa questione, sono in comunicazione colla sezione settentrionale della Lega, ma nulla è ancora traspirato delle relazioni che hanno costoro col movimento insurrezionale. »

Relativamente allo stesso argomento si scrive da Costantinopoli allo *Standard* che da Prisrend furono spedite delle truppe in varie direzioni; ma che non si ha notizia di nessun combattimento fino ad ora. Tutti gli uomini di Stato turchi però ed il sultano istesso sarebbero d'avviso essere necessario di soddisfare i voti degli albanesi. Siccome la prima esplosione di impazienza nazionale sembra essere passata senza catastrofi, alla Porta spererebbero di giungere ad un accordo concedendo un'autonomia limitata come è chiesta dagli albanesi.

Lo stesso corrispondente dello *Standard* dice che il principe dei Miriditi fu arrestato e tradotto a Costantinopoli perchè si preparava a conquistare l'indipendenza completa del suo principato. Il principe verrà tra breve liberato dal carcere e mandato in Asia in una posizione onorevole, ma i suoi complici non hanno ottenuto la grazia del sultano.

I giornali di Londra commentano nei loro articoli il risultato negativo del processo svoltosi alle Assisie di Dublino, contro alcuni membri della Lega irlandese, e ne traggono delle conseguenze che possono riassumersi nei termini adoperati dal *Globe*.

« Il solo vantaggio, dice questo giornale, che si è tratto dal processo di Dublino in compenso delle fatiche inutili, del tempo e danaro speso, è che il governo può dire ora, con piena sicurezza di coscienza, che esso ha spinto fino agli ultimi limiti, la prova delle forme legali ordinarie per far cessare i torbidi in Irlanda e che ha riconosciuto che queste forme non sono all'altezza delle circostanze.

« È possibile che questa considerazione dia al gabinetto maggior forza per far passare le sue misure di coercizione, sebbene agli occhi delle vittime questa insufficenza di legge fosse riconosciuta da lungo tempo e non avesse bisogno di essere ulteriormente dimostrata.

« Merita certamente lode il governo di voler intentare un altro processo innanzi ad altro giurì; ma nulla incoraggia ad adottare questa linea di condotta, attesochè è quasi certo che si verrebbe ad un risultato simile al primo. La sola cosa da fare è di trarre il miglior partito possibile da questo insuccesso, e di consolarsene per quanto le circostanze lo permettono. Ciò certamente non è molto, ma è sempre qualche cosa che un giurì composto di compatrioti del sig. Parnell e dei suoi colleghi, pur non giudicandoli colpevoli, non abbia potuto accordarsi per dichiararli innocenti. »

Il *Daily News* annunzia che il signor Forster, cedendo alle istanze di un gran numero di membri del partito liberale, si

propone di presentare il progetto di riforma agraria prima della discussione, in seconda lettura, del *bill* di coercizione. Questa presentazione, dice il giornale inglese, toglierà naturalmente agli *home rulers* la scusa che hanno invocato fino ad ora per impedire la discussione delle misure repressive, e si crede che questa discussione procederà più spedita che se il governo avesse continuato a mantenere il silenzio sul *bill* agrario.

Come fu annunziato per telegrafo, l'avanguardia dell'esercito di sir Colley, che aveva abbandonato da pochi giorni Newcastle per recar soccorso alle guarnigioni di Pretoria e di Potschefstrom assediate dai Boeri, ha avuto a sostenere un fiero combattimento nelle gole del Drakensberg presso Laing's Nek. L'esercito coloniale, sopraffatto dal numero e dopo aver subito delle perdite considerevoli, ha dovuto battere in ritirata per andare a stabilire il suo campo a tre miglia dal campo di battaglia, cioè a dire a mezza strada circa tra Laing's Nek e Jugogo, fino all'arrivo di nuovi rinforzi.

Questa disfatta, dice l'*Indépendance Belge*, pone l'esercito coloniale in una critica posizione. Le truppe di riforzo, recentemente dirette da Gibilterra verso l'Africa del sud, e che furono sbarcate, pochi giorni fa, a Durban, sono, è vero, in via per Pietermaritzburg. Ma di qui a Newcastle esse hanno da percorrere, senza altri mezzi di locomozione che dei carri primitivi, una distanza di 125 a 150 leghe, cosicchè, anche a marcie forzate, non possono arrivarvi che in venti o venticinque giorni. Sembra difficile che ciò che rimane dell'esercito del generale Colley possa tener testa fino allora a sei mila Boeri che sarebbero concentrati nei dintorni di Laing's Nek. Si comprende quindi facilmente che la notizia della sconfitta debba aver prodotto una penosissima impressione a Londra, e che il ministero inglese ne sia grandemente preoccupato.

Il Consiglio economico di Prussia si è riunito per la prima volta il 27 gennaio a Berlino. Il principe di Bismarck ha aperto la seduta con un discorso in cui ha svolto lo scopo della nuova istituzione.

" La necessità di questo Consiglio, disse egli, si è fatta sentire nelle ultime discussioni sulle cause della deplorevole situazione economica, finanziaria ed industriale di cui soffrono da qualche anno i paesi confederati. Si è sentito il bisogno di fondare una istituzione che offrisse la garanzia che i cittadini, i quali saranno i primi a risentire gli effetti della legislazione economica, saranno chiamati a pronunciarsi sulla necessità ed utilità delle leggi proposte.

" Sino ad ora i progetti di legge relativi alle materie economiche non erano sottoposti alla discussione preliminare delle parti più direttamente interessate e più competenti, e il governo, nel proporre questi progetti, non si fondava sopra ragguagli sufficienti per potere, con fiducia, assumere la responsabilità che gl'incombe. Da ora innanzi i membri del nuovo Consiglio daranno al governo un parere fondato sulla pratica e tuteleranno, con una libera discussione, gli interessi comuni e gl'interessi particolari del commercio, dell'industria e dell'economia politica. "

Il principe di Bismarck disse inoltre che il governo aveva tanto maggior interesse a vedere entrare in funzione il nuovo Consiglio, che i rappresentanti dell'economia politica, del commercio e dell'industria erano fino ad ora meno bene rappresentati nei corpi deliberanti e parlamentari che le classi istruite; essi formano la minoranza al Parlamento, mentre in realtà rappresentano la maggioranza della popolazione.

Il principe di Bismarck aggiunse che ciò che si è fatto per la Prussia bisognerà pur fare per l'impero, e che si sarebbe cominciato di qui se il nuovo Consiglio economico dello impero che si sarebbe istituito avesse avuto il tempo necessario per discutere i progetti di legge importanti che saranno presentati al Parlamento nella sua prossima sessione. Ma il tempo di cui si disponeva era troppo corto.

Terminando, il cancelliere annunziò che i due progetti di legge che saranno sottoposti per i primi al nuovo Consiglio riguarderanno, l'uno l'assicurazione degli operai, e l'altro la ristorazione delle corporazioni.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 31. — Un proclama affisso sabato sera a Cork avvisa gl'irlandesi che si preparino a vegliare, ma non ad insorgere, perchè non sono ancora pronti.

Il proclama è firmato dal Direttorio nazionale irlandese.

Parigi, 31. — La *République Française* dice che la questione greca, per un momento stornata dal suo vero cammino, ritornerà ad essere quello che era dopo la Conferenza di Berlino, cioè una questione europea. I greci, dice il giornale, attenderanno con pazienza e con fiducia i risultati degli sforzi diplomatici di tutte le potenze presso la Porta, che, apprezzando più giustamente le cose, finirà per cedere.

Genova, 31. — Ieri è arrivato il postale *Europa*, della Società Lavarello, partito dalla Plata il 9 gennaio.

Parigi, 31. — La Camera dei deputati, discutendo la legge sulla stampa, respinse l'art. 26, il quale puniva gli oltraggi contro il presidente della Repubblica.

Parigi, 31. — Si ha da Costantinopoli che gli ambasciatori cominciarono le trattative separatamente, ma con istruzioni analoghe; essi presero atto della dichiarazione della Porta di tenersi sulla difensiva ed espressero la speranza che la Porta farà nuove concessioni.

Vienna, 31. — La Commissione del bilancio votò la somma di fiorini 50,000 pei fondi segreti, domandata dal ministeo Taaffe. I liberali votarono contro.

Al funerale del cardinale Kutschker assistettero l'imperatore, gli arciduchi e una folla immensa rappresentante tutte le classi della Società.

Londra, 31. — *Camera dei comuni.* — Dilke, rispondendo a parecchie domande, dice che furono ricevute informazioni da Parigi e da Tunisi circa l'incidente e la condotta del console francese a Tunisi verso un suddito inglese; soggiunge che il governo attende rapporti ulteriori, che crede non sia conveniente di sottoporre in questo momento alla Camera la corrispondenza diplomatica, che, appena questa corrispondenza sarà completa, il governo sarà in grado di rispondere meglio alle domande.

Dilke, rispondendo a Bourke, dice che Goschen ripartirà fra pochi giorni per Costantinopoli, e che presentemente il segretario d'Ambasciata, Saint-John, funziona come incaricato d'affari. Il ministro constata che non trattossi punto di tenere una conferenza a Costantinopoli, ma fu proposto che le trattative riguardanti la frontiera greca proseguano fra la Porta e i rappresen-

tanti delle potenze. Dilke soggiunge che egli di già constatò, nella seduta del 18 corrente, che le vedute dell'Inghilterra sulla questione turco-greca, le quali sono contenute nella circolare del 25 agosto, non hanno subìto alcun cambiamento; dichiara che l'Inghilterra non è punto impegnata in alcuna azione isolata, e spera che le trattative attuali condurranno, mercè l'unione delle potenze, ad una soluzione pacifica.

Atene, 31. — *Camera dei deputati.* — Comunduros annunzia che egli ha combattuto la proposta riguardante la riunione di una nuova Conferenza, che egli considera più perniciosa dello stesso arbitrato, e dice che il governo greco fu informato ufficiosamente che gli ambasciatori a Costantinopoli cercano di sapere dalla Porta quale sia la sua ultima decisione.

Tricupis interpella il governo per sapere quali siano le sue previsioni e i suoi intendimenti circa la difesa del paese.

Comunduros risponde che il governo s'occupa attivamente dei preparativi militari, del materiale di guerra e della costruzione delle strade, per mostrarsi degno di occupare i territori aggiudicati alla Grecia.

Parigi, 31. — Oggi ebbe luogo la prima riunione degli azionisti del canale di Panama.

Il rapporto di Lesseps dimostrò che il progetto americano del canale di Nicaragua è irrealizzabile; constatò l'accordo completo esistente col governo degli Stati Uniti riguardo al canale di Panama, purchè ne sia assicurata la neutralità; affermò che la spesa totale non oltrepasserà 600 milioni. Questo discorso fu accolto con applausi.

Tutte le mozioni proposte furono adottate.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — Il Regio piroscafo *Ischia* ritornato dal Mar Rosso, verrà disarmato a Napoli il 1° febbraio.

S. A. R. il Duca di Genova, con telegramma in data 29 gennaio, annunzia il suo arrivo a Hjogo (Giappone) con la Regia corvetta *Vettor Pisani*, di cui ha il comando, dopo aver sostenuto un fortissimo fortunale. Detta corvetta proseguirà per Shanghai ove dovrà entrare in bacino per rimettere alcuni fogli di rame e calafatare la carena. A bordo tutti bene.

Con la data del 6 febbraio prossimo entreranno in armamento a Spezia le due torpediniere fornite dalle ditte Yarrow e Tornycroft non ha molto giunte dall'Inghilterra per la Regia Marina.

Il Regio trasporto *Città di Genova* approdava a Messina il 30 gennaio.

Esposizione araldica internazionale. — Nel 1882 a Berlino avrà luogo una Esposizione internazionale di nuovo genere, vale a dire una Esposizione araldica, nella quale figureranno ogni fatta di oggetti antichi e moderni ornati di figure, emblemi e disegni araldici.

All'ultima adunanza del Comitato ordinatore, scrive la *National Zeitung*, il conte Stillfried, presidente onorario, annunziò che il ministro dei culti metteva a disposizione degli espositori il gran palazzo delle Esposizioni che trovasi a Cantianplatz.

Decessi. — A Torino è morto lo scultore Dario Dini. Aveva appena 25 anni.

Figlio di un artista, il comm. Giuseppe Dario Dini, aveva fino dall'adolescenza sentito l'amor dell'arte. Allievo dell'Accademia Albertina, era fra i meglio segnalati, e già modellava con molto buon gusto. Alla Esposizione nazionale di belle arti di Torino espose *La prigioniera*, statua in marmo, e due gruppi in gesso: *Un incontro inaspettato* e *Pastorello*. Da quei lavori scorgevasi che il giovane Dini prometteva assai bene per l'avvenire.

— Monsignor Gastone de Girardin, antico direttore generale dell'Opera della Santa Infanzia e canonico onorario della Metropolitana di Parigi, cameriere segreto di S. S., cessò di vivere il 23 gennaio a Parigi.

— Sua eminenza il cardinale Giovanni Battista Kutschker, arcivescovo di Vienna, di cui il telegrafo ci annunziò la morte, era nato a Wiese, nell'arcidiocesi di Olmutz, l'11 aprile 1810, fu nominato arcivescovo di Vienna, il 3 aprile 1876 e venne creato cardinale nel giugno 1877.

— Il barone Ferdinando Di Langenau, già ministro austriaco all'Aia, e quindi ambasciatore a Pietroburgo, morì a Vienna in età di 63 anni.

— Il comm. Carlo Federico Kulmann, chimico distinto, membro corrispondente dell'Istituto di Francia, ex-presidente della Camera di commercio e della Società delle scienze di Lilla, è morto il 27 gennaio in età di 78 anni.

TEATRI E CONCERTI. — La Compagnia drammatica Bellotti-Bon ha dato ieri al Valle la prima rappresentazione del dramma di Cossa, *I Napolitani del 1799*. Assisteva un pubblico sceltissimo. Il primo atto passò in silenzio; alla fine l'autore fu chiamato due volte al proscenio; nel secondo ci furono applausi alla scena fra Carmela e Cirillo, e alla fine dell'atto; il terzo fu compromesso seriamente dall'attrice che sostiene la parte di lady Hamilton; al quarto applausi contrastati; così al quinto; il sesto atto fu applaudito.

Sommato tutto: successo seriamente contrastato; Cossa ha avuto parecchie chiamate, ma lo zelo degli amici ha provocato più volte la reazione del pubblico.

Esecuzione buona da parte di Maggi, Novelli, C ttin, Lovato; mediocre da parte di Reinach, della signorina Glech; insufficiente assolutamente da parte degli altri.

La nuova opera del maestro Palminteri, *Arrigo II*, ha avuto a Bergamo buonissima accoglienza; furono fatti replicare due pezzi, ed il maestro ha avuto sedici chiamate.

A Mosca, per la beneficiata del maestro Bevignani, che dirige il teatro dell'Opera russa, fu data una nuova opera del maestro Tschaikowski, ch'ebbe un grande successo.

Al teatro Imperiale di Pietroburgo è andato in iscena il *Mefistofele*, di Boito. Esecuzione buonissima; messa in iscena splendida; l'opera ha prodotto una grande impressione.

La Casa Ricordi ha già pubblicato parecchi pezzi (i più applauditi) della nuova opera di Ponchielli, *Il figliuol prodigo*, per canto e piano e pianoforte solo; e tutti i ballabili scritti dal maestro Marenco pel ballo *Excelsior*, che piace tanto alla Scala.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

NOTE SULL'AGRICOLTURA IN ITALIA

I.

La Sessione del Consiglio di Agricoltura.

Nei giorni 17, 18, 19 e 20 dicembre ebbero luogo le adunanze del Consiglio di agricoltura presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della Sessione 1880.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con parole acconce inaugurava la Sessione, rivelando l'importanza somma dei quesiti proposti, cui sono legati molti degli interessi vitali della nazione. Dimostrava che, mentre con la soluzione del primo quesito, *Provvedimenti intesi a favorire la colonizzazione nell'interno del paese e a diminuire la emigrazione*, il Consiglio è chiamato a proporre al Governo i

mezzi meglio efficaci per guadagnare molte terre d'Italia, ora è già da tempo in un abbandono deplorevole, alla produzione agraria più utile, e ad arrestare insieme la emigrazione che sottrae le braccia di operosi agricoltori al lavoro del suolo italiano, colla risposta ai successivi *Provvedimenti per favorire il miglioramento del caseificio in Sardegna*; sull'*Ordinamento delle rappresentanze agrarie*; sui *Provvedimenti per diminuire le cause della pellagra*; sulla *Circoscrizione dei concorsi agrari regionali*, e intorno alle *Condizioni fillosseriche d'Italia*; sull'*Ordinamento* infine *dell'istruzione agraria*, il Consiglio, notava ancora il Ministro, aveva il mandato d'indicare le disposizioni più opportune e di vera utilità pratica, per procurare grande benefizio ad una industria importante di regione italiana per ogni riguardo interessantissima, per porre in rapporto più diretto con l'Amministrazione centrale la operosità degli agricoltori, e per assicurare agli stessi condizioni di vita più prospera e confortevole, per accertare in nobili gare le utili risultanze del lavoro agrario, per difendere una coltivazione preziosa da nemico terribile, e procurare all'agricoltore un compenso più giusto delle fatiche durate, liberandolo dalle pastoie dell'empirismo.

In questa prima tornata, dei 53 consiglieri erano presenti appena 40, gli altri essendo ancora in viaggio.

Apertasi l'adunanza, e mancando il relatore del primo quesito, senatore marchese Ridolfi, prese a parlare il relatore del secondo, professore Zanelli. L'illustre professore insistette per la necessità sempre più saliente, di migliorare con provvedimenti anche eccezionali le condizioni agrarie della Sardegna, quest'isola che ebbe già tanta importanza, che può tornare ancora la vera gemma del Mediterraneo, capace della produzione agraria più ricca.

Descrivendo le condizioni presenti del caseificio nell'isola dimostrava di quanto interesse fosse quella per una regione la cui orografia non troppo pronunciata, e con ampie vallate largamente feraci, e il cui clima mite consentono i pascoli migliori e assicurano la coltivazione di ogni specie di prateria. Indi, accennando ai vizi e agli errori della industria medesima, e ad alcuni tentativi di miglioramento a cura degli stessi fondi, consci di tali difetti, ma non bene riusciti, proponeva i mezzi a correggerla utilmente, i quali, dall'onorevole relatore venivano riassunti in questi provvedimenti accettati dopo breve discussione e con lievi modificazioni dal Consiglio.

" 1° — Aprire concorsi per premi ed incoraggiamenti a favore dell'industria del caseificio in Sardegna:

" *a*) Tre premi pel valore rispettivo di lire 1500, 1000 e 500 a quelle associazioni di coltivatori o latterie sociali, che si fossero istituite in Sardegna dopo il 1° gennaio 1881, le quali oltre all'avere introdotti metodi migliori di fabbricazione, adottati utensili più appropriati, avranno per iscopo di preparare e conservare i prodotti in magazzini sociali per venderli in comune, e proveranno di avere lavorato mensilmente 100 ettolitri di latte. Il concorso rimarrà aperto a tutto luglio 1883. I premi saranno aggiudicati entro lo stesso anno, e in caso di mancanza di concorrenti meritevoli, entro il 1884;

" *b*) Due premi di lire 1000 con medaglia saranno conferiti a quei proprietari o conduttori che dimostrino di avere introdotti notevoli miglioramenti nei metodi di fabbricazione dei caci vaccini o pecorini, lavorando non meno di 30 ettolitri di latte al mese, o che abbiano ottenuto risultati migliori del comune, e che siano tali da potersi raccomandare come esempio ad altri fabbricatori.

" Il concorso rimarrà aperto fino a tutto il luglio 1884; i premi saranno aggiudicati entro il gennaio 1885;

" *c*) Un premio speciale di lire 3000 sarà conferito a quella latteria sociale, o Comizio, o privato che, oltre allo avere adottati metodi e mezzi migliori e confezionati prodotti di pregio, sarà provvisto di cascinaio istrutto, proveniente da scuole speciali nazionali od estere, ed avrà accolti nell'opificio non meno di tre allievi praticanti sardi, al fine d'istruirli nell'esercizio dell'industria; il premio sarà da conferirsi nel 1884, e potranno concorrere anche coloro che avessero ottenuto altro premio. Questa scuola di pratica di caseificio dovrà avere funzionato almeno per un anno;

" *d*) Altri premi minori di lire 200, per la somma complessiva di lire 1000, saranno distribuiti in occasione del primo concorso che si terrà in Sardegna ai produttori espositori di caci fabbricati nell'isola ad imitazione dei prodotti più ricercati.

" 2° — I concorrenti dovranno presentare domanda corredata da documenti che comprendano, oltre alla contabilità dell'azienda, lo statuto sociale, le notizie e i dati sulla fabbricazione di almeno sei mesi, la descrizione dei metodi usati, le qualità e quantità dei prodotti ottenuti e di tutte quelle maggiori notizie che valgano a provare la entità, la efficacia e il merito della impresa casearia.

" 3° — Le domande di concorso coi documenti dovranno essere presentate alla presidenza del Comizio del luogo, la quale dovrà accompagnarle al Ministero, aggiungendovi il suo particolare parere sul merito del concorrente e sulla sussistenza dei fatti allegati.

" 4° — Un'apposita Commissione nominata dal Ministero esaminerà i documenti, con facoltà di visitare le latterie e fare la proposta di premiazione.

" La Commissione deciderà se il premio dovrà darsi in denaro o in macchine od ordigni pel caseificio. „

A questi provvedimenti poi si aggiungeva per voto del Consiglio la proposta che nella opportunità del primo concorso nazionale in Sardegna siano designati premi appositi ai produttori che avranno esposto saggi di formaggio delle maniere di gruyera, gorgonzola, caciocavallo e simili, e vengano accordati incoraggiamenti speciali per promuovere la raccolta e la conservazione dei foraggi, e siano premiati coloro che avranno stabilito la manipolazione dei latticini in situazioni opportune, acquistando il latte dai produttori.

Intorno al 4° quesito, non essendo in pronto a riferirne la Commissione incaricata pel quesito terzo, il relatore, comm. Nicola Miraglia, con dotte ed interessanti considerazioni, manifestava le ragioni che consigliarono alla Direzione dell'agricoltura di studiare quali fossero gli ordinamenti più efficaci a diminuire l'influenza e la diffusione della pellagra nella classe agricola, mentre da vario tempo l'Amministrazione stessa era preoccupata seriamente dalle notizie del numero grande di coltivatori sottratti ogni anno pel triste morbo ai lavori rurali, numero che sale in tutto il Regno alla media spaventevole di ben 100 mila individui; fatta una

breve storia della malattia, e ricordate pure le due scuole che si contendono calorosamente il terreno nella ricerca delle cause di male sì grave, considerando che la pellagra infierisce più là dove è maggiormente intensa la cultura del mais (granturco), dove le condizioni climatiche rendono difficile talvolta la maturazione e la essiccazione dei semi di questo cereale, dove eziandio i coltivatori traggono dal granturco il loro alimento primo e quasi esclusivo, l'egregio relatore sottoponeva all'avviso del Consiglio alcune proposte onde provvedere a diminuire le cause della pellagra. Tali proposte, con leggerissime modificazioni pienamente approvate dal Consiglio, sono le seguenti:

1.

" Curare, con tutti i mezzi consentiti dalle leggi, che venga escluso dal commercio e dalla alimentazione il mais guasto. "

2.

" Assicurarsi delle condizioni igieniche delle case coloniche e curare che, ove occorra, ne venga imposto il risanamento, a norma di legge. "

3.

" Accertarsi della condizione delle acque delle quali i contadini fanno uso, e promuovere con premi, ove sia necessario, l'impianto di pozzi o l'adozione di provvedimenti intesi a rendere potabili le acque stesse. "

4.

" Promuovere, mercè premi, lo impianto di forni sociali, sia per la fabbricazione del pane, che per la essiccazione del mais. "

5.

" Procurare, con premi e mercè la distribuzione di coppie di conigli, la diffusione dell'allevamento di questi animali. "

6.

" Stabilire premi a favore di quelle famiglie coloniche che dimostrano di aver maggiormente curata la nettezza delle abitazioni e del corpo, di aver convenientemente provveduto alla conservazione del mais e degli altri generi alimentari ed introdotto nell'alimentazione la carne di coniglio od altra. "

7.

" Fare uno speciale invito alle Opere pie, e specialmente a quelle a cui carico sono ospedali ove si raccolgono pellagrosi, di migliorare, ove occorra, le condizioni delle case coloniche che sono nelle rispettive proprietà, e di stabilire premi per gli scopi di cui sopra. "

8.

" Raccomandare ai Comizi ed alle Associazioni agrarie di costituire nel proprio seno una speciale Commissione per concorrere alla attuazione dei provvedimenti di cui sopra, e per studiare e proporre quegli altri provvedimenti che l'esperienza chiarisse più adatti. Queste Commissioni dovrebbero fare speciale assegnamento sui medici condotti. "

9.

" Diffondere, mercè conferenze domenicali o serali, o mediante istruzioni popolari pubblicate in un piccolo libro a cura del Governo, le notizie sulle cause della pellagra, e soprattutto sull'utile *materiale* che i contadini possono ritrarre dall'associazione intesa a promuovere l'uso dei forni sociali. "

O. Neri.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 31 gennaio, ore 8 ant.

Stazioni	Termometro	Stato del cielo	OSSERVAZIONI DIVERSE nelle 24 ore precedenti
Belluno	+ 1,4	3[4 coperto	Massima 2°,6. Minima —0°,1. Gelata e pioggia leggera.
Domodossola	+ 1,6	sereno	Massima 4°,7. Minima 1°,6.
Milano	— 0,4	nebbioso	Massima 3°,7. Minima —0°,7. Pioggia leggera.
Venezia	+ 5,8	tutto coperto	Massima 7°,2. Minima 4°,9. Pioggia.
Torino	— 3,1	1[2 coperto	Massima 4°,2. Minima —3°,4 Nebbia.
Parma	+ 2,7	tutto coperto	Massima 2°,8. Minima —0°,3. Pioggia.
Modena	+ 2,9	pioggia	Vento forte da W, pioggia forte.
Genova	+ 9,0	1[4 coperto	Massima 10°,8. Minima 8°,5. Forte NNE, mare agitato e temporali ad ENE.
Pesaro	— 5,8	pioggia	Massima 5°,6. Minima 2°,4. Pioggia. Piena al fiume.
Porto Maurizio	+ 9,4	sereno	Massima 12°,5. Minima 7°,1. Mare agitato e temporali.
Firenze	+ 7,0	tutto coperto	Massima 11°,0. Minima 7°,7. Pioggia.
Urbino	+ 4,6	nebbioso	Massima 5°,1. Minima 1°,7. Nebbie.
Ancona	+ 5,6	caliginoso	Massima 5°,2. Minima 3°,7. Nebbia.
Livorno	+ 9,4	tutto coperto	Pioggia leggera e mare agitato.
Città di Castello	+ 6,1	tutto coperto	Massima 10°,0. Minima 4°,0. Pioggia leggera.
Camerino	+ 4,0	nebbioso	Massima 8°,9. Minima 4°,0.
Aquila	+ 4,5	tutto coperto	Massima 6°,4. Minima 3°,8. Pioggia leggera.
Roma	+ 9,2	tutto coperto	Massima 13°,6. Minima 8°,7. Pioggia a riprese.
Foggia	+ 7,6	tutto coperto	Massima 11°,5. Minima 6°,8. Pioggia.
Napoli	+ 10,6	pioggia	Massima 15°,0. Minima 9°,0
Potenza	+ 5,5	tutto coperto	Massima 10°,9. Minima 4°,0 Pioggia leggera.
Lecce	+ 11,5	caliginoso	Massima 16°,1. Minima 9°,1. Pioggia leggera.
Cosenza	+ 9,2	pioggia	Massima 14°,7. Minima 9°,0 Forte SSE e nel pomeriggio WSW, nella notte temporale fortissimo.
Cagliari	+ 14,0	sereno	Massima 17°,0. Minima 11°,0. Vento forte da W e mare tempestoso.

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, li 31 gennaio 1881.

Barcellona 760. Le più basse pressioni (740) trovansi sulla Scozia. La depressione di ieri del mar ligure, attraversata l'Italia, ha oggi il suo centro nel basso Adriatico.

In Italia barometro salito specialmente al centro. Pressioni: 749 Brindisi; 750 Lesina, Potenza; 752 Trieste, Roma, Reggio Calabria; 754 Torino, Siracusa; 755 Cagliari, Palermo.

Ieri e notte piogge pressochè generali e venti forti del 3° e poi del 4° quadrante nel Tirreno.

Stamane cielo sereno in qualche stazione dell'alta Italia e delle isole; e predominio dei venti del 4° quadrante sul continente: WNW forte in Sicilia.

Mare molto agitato a Procida e Palermo, agitato a Civitavecchia e lungo la costa ligure.

Tempo notevolmente migliorato.

Osservatorio del Collegio Romano — 31 gennaio 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	751,8	753,1	753,1	754,7
Termomet. esterno (centigrado)	9,2	11,5	12,7	10,1
Umidità relativa....	92	79	64	82
Umidità assoluta. .	7,99	8,02	7,05	7,57
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NW. 2	NNW. 0	NNW. 0	NNW. 0
Stato del cielo.......	10. coperto	9. schiarisce	7. nubi	1. strati

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalla mezzanotte del giorno precedente alla mezzanotte del corrente).

Termometro: Massimo = 13,8 C. = 11,0 R. | Minimo = 8,7 C. = 7,0 R.

Pioggia in 24 ore: mm. 9,2.

Fortissima perturbazione in tutti i magneti.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 1° febbraio 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1881	—	—	87 55	87 50	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° ottobre 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	91 30
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	91 10
Detto Rothschild	1° dicembre 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	96 40
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	„	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	„	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1880	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	2158 „
Banca Romana	1° gennaio 1881	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1105 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	619 „	617 „	620 50	619 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	„	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	„	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1881	500 „	250 „	—	—	593 „	592 50	—	—	—
Banca Tiberina	„	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	472 75
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1880	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1881	500 „	500 „	—	—	1006 „	1005 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	„	500 oro	150 oro	—	—	550 „	549 „	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	845 „	840 „	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	458 „
Obbligazioni dette	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	275 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 „	430 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	100 70	100 45	—
Marsiglia	90	—	—	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	25 52	25 47	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 39	20 37	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° semestre 1881 89 72 1/2 cont.

Parigi *chèques* 101 65.

Banca Generale 618 cont. - 619 20 fine.

Banco di Roma 592 00 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa Galletti.

REGIO COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

DESCRIZIONE DEI BENI

che si vendono nell'Ufficio del Regio Commissariato di Roma nel giorno 19 *febbraio* 1881, *alle ore* 11 *antimeridiane, alle condizioni espresse nel capitolato ostensibile cogli altri documenti nell'Ufficio suddetto.*

UFFIZIO presso il quale si tiene l'incanto	N° progressivo dei lotti	Provenienza	DENOMINAZIONE E QUALITA'	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
			Enti soppressi.			
Ufficio del Regio Commissariato a Roma.	547	Camaldolesi di S. Gregorio al Monte Celio.	Area fabbricabile (porzione di orto annesso al già Monastero dei soppressi Camaldolesi di San Gregorio al Celio), sita nell'interno di Roma, in angolo sulle vie di San Gregorio e di San Sebastiano, e compresa nella mappa del rione X, Campitelli, ai numeri 429 sub. 2 (1ª rata), per metri quadrati 640, e 432 (1ª rata), per metri quadrati 2880, in tutto metri quadrati 3520, corrispondenti a censuali tavole 0 64 + 2 88 = tavole 3 52, con un estimo catastale di romani scudi 26 67 + 201 60 = scudi 228 27, pari a lire 1226 95. Confina con le vie suddette, con altro lotto n. 548, e col resto dell'orto stesso, ed ha la figura A, B, C, D, E, A, e le dimensioni risultanti dal tipo di proporzione 1/1000 (annesso alla perizia), le cui fronti sulle due strade anzidette, ciascuna di 50 metri, restano nel muro marcate con linee a vernice *rossa*, e gli altri due punti sul terreno con picchetti di castagno lunghi mezzo metro e confitti interamente nel suolo (1).	14,000	1400	100
Id.	577	Monastero dei Certosini in Santa Maria degli Angeli.	Vigna, con casa rurale, posta fuori le Porte San Pancrazio e Cavalleggeri, alla distanza di chilometri quattro dalla prima, in contrada *Tiradiavoli*, descritta in catasto (mappa n. 152 del suburbano di Roma) con i numeri 5 al 10, 12, 13, 15, 356 al 370, per tavole 75 38, pari ad ettari 7 53 80, corrispondenti a rubbia 4, scorzo 1 ed un quartuccio della misura romana, con un estimo di scudi 1010 98, pari a lire 5434 02. Confina con la strada consolare di Civitavecchia, con l'altra di *Tiradiavoli*, dove trovasi il viale d'ingresso, e con le proprietà di John Cristiano, Dori Alessandro, Armati Eusebio, Samorini Federico, Zocchi Clotilde, Montanari Agostino, e della contessa Santacroce Margherita in Malatesta; salvi ecc.	15,800	1580	100
			(1) Gli aspiranti all'acquisto del lotto 547 sono interessati a prendere esatta cognizione della relativa perizia, nonchè delle avvertenze che fanno seguito alla medesima, alle quali si aggiunge, bene inteso, l'obbligo all'aggiudicatario della apertura di porta sul muro di cinta dell'area per entrarvi.			

NB. I fondi, qualunque sia la descrizione risultante da questo avviso, si vendono nel modo e nella misura e per il diritto come sono posseduti dagli Enti rispettivi, tenendo per base della vendita principalmente i numeri catastali, eccetto i casi di errata allibrazione.

Le notizie sugli affitti risultano dai fogli di calcolazione annessi ai capitolati di vendita; per quegli affitti scaduti dopo la formazione dei lotti le notizie quanto agli Enti soppressi potranno richiedersi al presidente dell'asta.

Roma, addì 27 gennaio 1881. 505 *Il Regio Commissario:* MORENA.

AVVISO. 548

(1ª pubblicazione)

Io offro a molto buon mercato

Cemento di Portland finissimo

della rinomatissima **Vorwholer Portland-Cement-fabrik** *in Holzminden*.

Le corrispondenze prego in lingua tedesca, francese o inglese.

ULRICH VON AREND, HAMBURG.

AVVISO.

(2ª pubblicazione).

Gli eredi del fu Luigi Caimi fu Francesco, già notaio esercente in Santo Stefano Magra, deceduto nel 1869, presentavano li 13 gennaio 1881 alla cancelleria del Tribunale civile di Sarzana domanda per lo svincolo della malleveria o cauzione da esso notaio nell'esercizio del notariato prestata col mezzo di certificato del Debito Pubblico numero 44399, della rendita di lire 60, e di un assegno provvisorio nominativo dello stesso Debito Pubblico n. 6688, per l'annualità di lire 2 50.

Sarzana, 14 gennaio 1881.

273 Proc. P. PAOLETTI.

SVINCOLO

di patrimonio e cauzione.

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto, giusta quanto prescrive l'articolo 38 della legge notarile, fa noto al pubblico di dover iniziare le pratiche presso il Tribunale di Napoli per lo svincolo del patrimonio e cauzione del defunto notaio Luigi Ferrara di San Pietro a Patierno.

Roma, ... gennaio 1881.

330 RAFFAELE FERRARA fu MARCO.

(2ª pubblicazione)

LANIFICIO ROSSI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 27 febbraio p. v. al mezzodì, nella sede della Società (Milano, via Mercato, 9) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei revisori sul bilancio 1880 ed approvazione del bilancio stesso;

2° Nomina di 6 consiglieri d'amministrazione pel biennio 1881-1882, di un consigliere per l'anno 1881, di 2 revisori effettivi e di un revisore supplente.

Per essere ammesso alla assemblea bisognerà avere depositate dal 7 febbraio p. v. al 17 stesso mese almeno cinque azioni sociali in Milano (alla sede della Società), in Schio (alla Banca Mutua Popolare), in Padova e Venezia (alla Banca Veneta di depositi e conti correnti).

In luogo delle azioni sociali, le stesse Case sono autorizzate a ricevere anche le originali polizze di analogo deposito della Cassa di Risparmio, Banca Popolare, Banca Lombarda e Banco di Napoli in Milano, della Banca di Busto Arsizio e della Banca Popolare di Intra.

Milano, 25 gennaio 1881.

499 Il Consiglio d'Amministrazione.

MUNICIPIO DI MONTESANTANGELO

Avviso d'Asta per definitivo deliberamento,

a seguito di miglioramento del ventesimo.

Si deduce a pubblica conoscenza che nel giorno 10 del prossimo venturo mese di febbraio, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questa sala municipale ad un novello e definitivo esperimento d'asta pel subappalto del dazio consumo governativo e comunale e sfarinato in questa città, uniformemente all'altro avviso del 7 andante mese, non avendo potuto i pubblici incanti, per circostanze impreveduta, aver luogo nel sottoscritto giorno.

Montesantangelo, 25 gennaio 1881.

Il Sindaco ff.: N. GIORDANO.

539 *Il Segretario*; L. DE PASCALE.

AVVISO.

Per atto del dì 18 gennaio 1881, rogato dal notaro cav. Cino Michelozzi, sono stati disinteressati dalla eredità del fu signor Luigi Landini, di Pistoia, tutti gli aventi diritto a legittima; e quindi l'erede istituito signor Giuseppe Landini, di lui figlio, proseguirà per suo esclusivo conto e sotto la stessa denominazione dell'attuale ditta, *Luigi Landini*, il commercio di tessuti ecc. in detta città.

576 GIUSEPPE LANDINI.

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Nel giorno 2 marzo 1881, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in tre distinti lotti, espropriati in danno dei signori Anna Floppi vedova Gambardella, Raffaele Gambardella, Giacinta Gambardella e Giosuè Carlinfanti, coniugi, Antonia Gambardella e Luigi Gentili, coniugi, e Rosa Gambardella e Giuseppe Gioggi, coniugi, ad istanza dell'Istituto di credito fondiario del Banco di Santo Spirito in Roma, e per esso il direttore signor comm. Pietro avv. Pericoli:

1. Casa nel rione Campo Marzio, in via del Corso, nn. 452, 453 e 454, numero di mappa 517. Lire 43,875.

2. Casa posta nel suddetto rione, via Tomacelli, nn. 114, 115 e 115-A, mappa n. 392. Lire 15,525.

3. Casa posta nel suddetto rione, via Otto Cantoni, nn. 38 al 41, mappa numero 528. Lire 26,325.

Roma, 31 gennaio 1881.

557 ORAZIO CAROSINI proc.

REGIO COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

DESCRIZIONE DEI BENI

rimasti invenduti nelle aste tenute li 7 *ottobre,* 29 *dicembre* 1880 *e* 15 *gennaio* 1881, *e che si vendono nell'Ufficio del R. Commissariato di Roma nel giorno* 19 *febbraio* 1881, *alle ore* 12 *meridiane, alle condizioni espresse nel capitolato ostensibile cogli altri documenti nell'Ufficio suddetto.*

N. d'ordine del presente	N° progress. dei lotti	PROVENIENZA	DENOMINAZIONE E QUALITA'	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte
			Enti soppressi.		
49 — 7	563	Camaldolesi di S. Gregorio al Monte Celio.	Area fabbricabile (porzione d'orto annesso al già Monastero dei Camaldolesi di San Gregorio al Celio), sita nell'interno di Roma, lungo la via di San Sebastiano, e compresa nella mappa del rione X, Campitelli, ai numeri 429 sub. 2 (4ª e 5ª rata), per metri quadrati 1960, 429 sub. 3 (4ª rata), per metri quadrati 1220, 432 (3ª rata), per metri quadrati 2320, in tutto metri quadrati 5500, corrispondenti a censuali tavole 5 50, con un estimo catastale proporzionale di romani scudi 284 73, pari a lire 1530 42. Confina con la via suddetta, con la residuale proprietà dell'Asse ecclesiastico, lotti numeri 547, 548, 564, e con la porzione superiore dell'orto stesso passata di corto in proprietà del comune di Roma; ha la figura C, H, S, T, C, e le dimensioni risultanti dal tipo di proporzione 1/1000 (annesso alla perizia), la cui fronte di cinquanta metri sulla strada resta agli estremi marcata nel muro con linee a vernice *rossa*, e gli altri due punti sul terreno con altrettanti picchetti di castagno lunghi mezzo metro e confitti interamente nel suolo (1).	13,750 »	1,375 »
	565	Idem	Area fabbricabile (porzione d'orto annesso al già Monastero dei Camaldolesi di San Gregorio al Celio), sita nell'interno di Roma, lungo la via di San Sebastiano, e compresa nella mappa del rione X, Campitelli, ai numeri 429 sub. 2 (7ª rata), per metri quadrati 4880, 429 sub. 3 (6ª rata), per metri quadrati 970, in tutto metri quadrati 5850, corrispondenti a censuali tavole 5 85, con un estimo catastale proporzionale di romani scudi 235 68, pari a lire 1266 78. Confina con la via suddetta, con la residuale proprietà dell'Asse ecclesiastico, lotti numeri 564 e 566, con la porzione superiore dell'orto stesso di corto passata in proprietà del comune di Roma, e con la proprietà del barone Koffman mediante muro di sostruzione; salvi ecc. Ha la figura U, V, X, Y, U, e le dimensioni risultanti dal tipo di proporzione di 1/1000 (annesso alla perizia), la di cui fronte di cinquanta metri sulla strada resta agli estremi marcata nel muro con linee a vernice *rossa*, e gli altri due estremi sono marcati uno ugualmente a vernice *rossa* sul muro superiore, e l'altro con picchetto di castagno lungo mezzo metro e confitto interamente nel suolo (1).	14,625 »	1,462 50
	566	Idem	Area fabbricabile (porzione d'orto annesso al già Monastero dei Camaldolesi di San Gregorio al Celio), sita nell'interno di Roma, lungo la via di San Sebastiano, e compresa nella mappa del rione X, Campitelli, ai numeri 429 sub. 1 (2ª rata), per metri quadrati 1610, 429 sub. 2 (2ª rata), per metri quadrati 4600, 429 sub. 3 (7ª rata), per metri quadrati 420, in tutto metri quadrati 6630, corrispondenti a censuali tavole 6 63, con un estimo catastale proporzionale di romani scudi 302 28, pari a lire 1624 76. Confina con la via suddetta, con la residuale proprietà dell'Asse ecclesiastico, lotto n. 565, con altro lotto aggiudicato di recente ai signori Conscience fratelli Enrico ed Adriano, e superiormente con la proprietà del barone Koffman mediante muro di sostruzione; salvi ecc. Ha la figura X, Y, I, R, Z, X, e le dimensioni risultanti dal tipo di proporzione di 1/1000 (annesso alla perizia), la cui fronte di metri cinquantasette e centimetri trenta sulla strada resta agli estremi marcata nel muro con linee a vernice *rossa*, del pari che il punto X nel muro superiore, distinguendosi gli altri due punti R, Z per i rispettivi angoli del muro medesimo (1).	13,260 »	1,326 »
			(1) Gli aspiranti all'acquisto dei tre lotti 563, 565, 566, sono interessati a prendere esatta cognizione delle relative perizie, non che delle avvertenze che fanno seguito alle medesime.		
			Enti conservati.		
	620	Congregazione e Collegio di Propaganda Fide	Casa in Roma, in via Marforio, civici numeri 72 a 75, descritta in catasto ai numeri 10 e 11 della mappa del rione X, Campitelli, (ultima scheda di dichiarazione), per *Piani* sott. terr. 1° 2° soff. / *Vani* 1 3 7 6 2 con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 1440. Confina con la via suddetta e con le proprietà dei fratelli Bulla, di Simonetti Luigi e dell'Asse ecclesiastico di Roma; salvi ecc.	21,600 »	2,160 »
	621	Idem	Palazzo in Roma, in via Savelli, civici numeri 11 al 19, via Porta Leone, numeri 1 e 1-A, e di San Nicola in Carcere, numeri 5 all'8, descritto in catasto al n. 90 della mappa del rione XII, Ripa, (ultima scheda di dichiarazione, per *Piani* sott. terr. 1° 2° 3° 4° soff. / *Vani* 10 14 20 19 20 21 6 con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 11,200. Confina per tutti i lati con la strada pubblica, formando un perfetto isolato.	173,000 »	17,300 »
	622	Idem	Tenuta di Coazzo o Pietraura e San Basilio, sita nel comune di Roma, fuori la Porta Pia, alla distanza di circa 10 chilometri, descritta in catasto ai numeri 1 al 21 della mappa 25ª dell'Agro Romano, e 47-A e 39 1/2-B della limitrofa mappa 67ª, per terreni seminativi, prativi e pascolivi, con caseggiato civile e rustico, di una complessiva superficie di ettari 528 51 60, corrispondenti a ro-	376,000 »	37,600 »

N. d'ordine del presente	N° progress. dei lotti	PROVENIENZA	DENOMINAZIONE E QUALITA'	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte
			mane rubbia 285, quarte 3, scorsi 2 e quartucci 3, con un estimo di romani scudi 37,178 74, pari a lire 199,835 73. Confina con le tenute di *Aguzzano* del principe Piombino, di *Cecchina* del duca Grazioli, di *Cesarina* del duca Sforza Cesarini, di *Capo Bianco* del signor Rocchi Pietro, delle *Vittorie* dei signori fratelli Ferri, di *Monastero Colonnello* del principe Torlonia, di *Prato Lungo* del Capitolo di San Giovanni-Congrua parrocchiale, con la pedica di *Scortica Bove* del principe Aldobrandini, e con le strade di Palombara e di Mentana, dalle quali è pure tagliata. Riguardo ai ruderi della Basilica di Sant'Alessandro si consulti il foglio di calcolazione unito al capitolato di vendita.		
	674	Congregazione e Collegio di Propaganda Fide	Casa sita in Roma, in via Capocci, civici numeri 81 a 83, descritta in catasto al numero 819 di mappa del rione I, Monti, per piani 4 e vani 13 in complesso, con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 1300. Confina con la via suddetta e con le proprietà utili degli eredi Pisoni, di Forti Filippo e Tognazzi Celestina vedova Lucchini, e con quelle assolute di Ricci Agostino e Giuseppe e di Di Vizia Cesare; salvi ecc.	21,100 »	2,110 »
	676	Idem	Casa sita in Roma, in via San Basilio, civici numeri 52 e 53, descritta nel catasto al n. 103 di mappa del rione II, Trevi, per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 2 3 3 3 con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 1122. Confina con la via suddetta e con le proprietà degli eredi Pizzirani, di Michelini Domenico e della chiesa di San Basilio; salvi ecc.	16,900 »	1,690 »
	678	Idem	Un locale terreno, sito in Roma, in via della Purificazione, civico n. 86, descritto in catasto al n. 460 sub. 3 di mappa del rione III, Colonna, con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 72. Confina con la via suddetta e col resto del fabbricato, che ai lati confina con le proprietà di Capobianchi Vincenzo, Poggioli Adelaide in Fasci e Lezzani Paolo; salvi ecc.	1,080 »	108 »
	679	Idem	Casa (o porzione di case) in Roma, in via Banchi Vecchi, civici numeri 75 e 76-A, e vicolo dei Cimatori, n. 25, descritta in catasto ai numeri 637 sub. 2 e 639 di mappa del rione V, Ponte, per *Piani* sott. terr. 1° 2° 3° / *Vani* 4 2 7 8 9 con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 3000. Confina con la via e vicolo suddetti e con le proprietà dei signori fratelli Feliciani, Annibaldi Angela vedova Pisani, Piscini Bartolomeo e Porena Giuseppe, e dell'Opera pia Doria Pamphili; salvi ecc.	41,400 »	4,140 »
			NB. Da un'avvertenza nei registri catastali risulterebbe che la descritta porzione di stabile spetterebbe a Propaganda per parti 14 3/4, appartenendone altre 5 1/4 al patrimonio Del Bufalo. Quando ciò sussista, e venga legalmente provato, s'intende che si vende il solo diritto della prima, riducendo *proporzionalmente* il prezzo di aggiudicazione.		

NB. I fondi, qualunque ne siano la descrizione ed i numeri catastali e civici risultanti da questo avviso, si vendono nel modo e nella misura come sono posseduti dagli Enti e si godono dagli attuali affittuari, con tutte le servitù delle quali fossero gravati, sebbene non indicate nei fogli di calcolazione annessi al capitolato di vendita, eccettuate le iscrizioni ipotecarie, se ve ne fossero, la cui radiazione resta a cura e spese dell'Ente proprietario.

Per le notizie sugli affitti e confini dei singoli lotti si consultino i fogli di calcolazione annessi ai rispettivi capitolati di vendita.

Roma, addì 26 gennaio 1881. 463 *Il Regio Commissario*: MORENA.

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

AVVISO DI SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA

per la vendita del taglio di n. 5073 *alberi di alto fusto posti nella selva detta delle* Spiagge *del comune di Tolfa.*

Dovendosi procedere alla vendita e taglio di num. 5073 alberi di alto fusto (cerri, querce e olmi, atti a doghe, carbone ed altro lavoro), posti nel tratto di Selva detta Le Spiagge, all'uopo definitivamente prosciolto da vincolo forestale con decreto del signor prefetto di Roma in data 26 agosto 1880, di proprietà del comune di Tolfa,

Si notifica

Che essendo riuscito deserto il 1° esperimento d'asta, si terrà, in virtù della facoltà concessa dall'art. 129 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, nel giorno 10 del mese di febbraio prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane, nella sala di questa Sottoprefettura, avanti all'illustrissimo signor sottoprefetto del circondario, o a chi per esso, e coll'assistenza di un delegato del Municipio di Tolfa e di uno del Municipio di Allumiere, essendo quest'ultimo cointeressato, un secondo esperimento di asta pubblica per la vendita del taglio degli alberi suindicati, ed in tale esperimento si farà luogo, a termini dell'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, all'aggiudicazione, quand'anche siavi un solo offerente.

L'asta si farà col metodo della candela vergine, sotto l'osservanza del regolamento di Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, n. 5852, e sarà aperta sul prezzo di lire 51,514, stabilito dalla perizia in data 29 novembre 1880, redatta dall'ingegnere agronomo signor Augusto Perilli, e debitamente approvata dal Consiglio comunale.

L'aggiudicatario s'intenderà vincolato alle condizioni tutte del relativo capitolato d'oneri stabilito dalla Giunta municipale di Tolfa con atto del 23 dicembre 1880, non meno che alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di taglio di boschi.

La perizia, il capitolato predetto ed ogni altro documento potranno essere esaminati dagli aspiranti nella segreteria di questa Sottoprefettura e presso la segreteria comunale di Tolfa in tutti i giorni da oggi, nelle ore d'ufficio.

Le offerte in aumento alla somma su cui si apre l'asta non potranno essere inferiori a lire 100 per ogni voce.

Per essere ammessi all'incanto è necessario:

1. La presentazione di un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;
2. La consegna di lire 1500, in numerario o in biglietti di Banca consorziali, quale cauzione provvisoria per garanzia dell'asta e delle spese.

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà depositare nella Cassa Depositi e Prestiti una somma corrispondente al decimo del prezzo d'asta per garanzia del contratto e degli obblighi con esso assunti.

Il detto deposito potrà essere anche prestato in titoli di consolidato italiano ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla esecuzione del deposito medesimo.

Tutte le spese d'asta, di contratto, di perizia saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato in due rate eguali, la 1ª alla stipulazione del contratto e la 2ª dieci giorni dopo la consegna che di detta macchia sarà fatta all'aggiudicatario, a piacere del quale i versamenti relativi saranno eseguiti, o in Tolfa, al rappresentante dell'esattoria comunale di Tolfa e Allumiere, o in Roma, alla Banca generale, quale assuntrice delle esattorie predette.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi a stipulare il contratto appena ne riceverà l'invito dalla Sottoprefettura, ed in ogni caso non più tardi di 10 giorni dopo la definitiva aggiudicazione.

Il termine utile per il miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione scadrà alle ore 11 ant. del giorno 26 di febbraio prossimo venturo.

Civitavecchia, 23 gennaio 1881.

561 *Il Segretario della Sottoprefettura*: F. BOLIS.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELLA DIREZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE MILITARE DI ROMA

AVVISO D'ASTA per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

A tenore dell'art. 99 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si notifica che in tempo utile è stata presentata offerta di ribasso del ventesimo sull'appalto per la provvista sottoindicata, stata aggiudicata provvisoriamente all'asta del 13 gennaio 1881.

Si avverte quindi che il giorno 12 febbraio prossimo, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), nell'ufficio del Consiglio suddetto, in via Lungara, n. 18, primo piano, si procederà ad un nuovo incanto, mediante partiti segreti, sui prezzi stati variati colle ottenute migliori offerte, cioè:

QUALITÀ DEGLI OGGETTI da provvedersi	QUANTITÀ totale da provvedersi	PREZZO parziale degli oggetti	Num. dei lotti	QUANTITÀ per ogni lotto	IMPORTO per ogni lotto	CAUZIONE per ogni lotto	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire	RIBASSO avutosi nel periodo dei fatali	PREZZO RIDOTTO con cui si riapre il nuovo incanto per ogni lotto	CAPITOLI che regolano le provviste: Generali	Speciali
Gambali di pelle di vacchetta per pantaloni di cavalleria . Paia	3000	9 »	6	500	4500 »	450 »	14 05	5 »	3674 36	Novembre 1878	Novembre 1880

Note — La consegna dovrà effettuarsi in questo Magazzino nel termine di giorni 180, decorribili dal giorno successivo a quello dell'avviso di approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto ed i campioni sono visibili presso l'Amministrazione di questo Magazzino centrale militare e quelle dei Magazzini centrali militari di Torino, Firenze e Napoli.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare offerte mediante schede segrete, incondizionate, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata con bollo ordinario di una lira, e potranno comprendere uno o più lotti.

Dette offerte dovranno essere firmate di proprio pugno dagli accorrenti all'appalto, e se invece essi intendessero di delegare altra persona a firmarle, questa dovrà produrre insieme all'offerta un'apposita procura speciale.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, e ad un tanto per cento, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunciarsi seduta stante dalla autorità presiedente l'asta.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei concorrenti, e sarà definitivo a favore di colui che nella propria offerta suggellata avrà esibito il maggiore ribasso di un tanto per cento sull'indicato prezzo ridotto.

Onde essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto a titolo di cauzione per la somma sovra stabilita nella Tesoreria provinciale di Roma, od in quelle delle provincie di Torino, Napoli, Firenze, Alessandria, Milano, Brescia, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Perugia, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina tale deposito dovrà essere in contanti od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte potranno anche essere inviate per la posta, ma soltanto a mezzo delle Direzioni dei Magazzini centrali militari di Torino, di Napoli, di Firenze, e delle Direzioni di Commissariato militare di Alessandria, Milano, Brescia, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Perugia, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina, consegnando ad un tempo le ricevute dei prescritti depositi di cauzione; ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno laddove non pervengano ufficialmente a questa Direzione prima della apertura dell'asta.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro e di segreteria, saranno a carico dei deliberatari, come prescrive il regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Roma, lì 28 gennaio 1881. **Per detto Consiglio d'Amministrazione**
546 *Per il Direttore dei conti*: BARONI.

DITTA EREDI BOTTA

DI

A. MASSARA e C.

TIPOGRAFIA
dei Ministeri Finanze, Agricoltura ed Istruzione Pubblica
Via Quattro Fontane, Num° 33
ROMA

EDITRICE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

TIPOGRAFIA
della Camera dei Deputati e del Consiglio di Stato
Via della Missione, Numero 3
ROMA

Alle Amministrazioni Comunali del Regno,

Questa Ditta, preoccupandosi ragionevolmente di conseguire con ogni mezzo la maggior possibile diffusione della *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed annessi *Rendiconti* dei due rami del Parlamento nazionale, ha divisato, consentendolo ora l'attuale numero d'associati, di revocare la precedente sua risoluzione contenuta nella circolare 10 dicembre 1880, e di ribassare il prezzo di associazione alla *Gazzetta* medesima coi *Rendiconti parlamentari* a sole **lire venticinque annue**, ad esclusivo vantaggio di quei Municipi che, prendendo l'associazione del corrente anno, s'impegneranno di continuarla anche pel 1882.

L'eccezionale prezzo di favore, e la utilità incontestabile della *Gazzetta*, la quale, **oltre alla assoluta precedenza che le spetta per suo istituto sulla pubblicazione di tutto quanto ha carattere veramente ufficiale**, gode, *sopra qualunque altro periodico che pur voglia impropriamente chiamarsi ufficiale*, il vantaggio esclusivo e considerevole di poter offrire ai suoi associati, per intero e con regolare sollecitudine, il più ampio ed ufficiale ragguaglio di tutto quanto si agita, si discute e delibera nell'interesse della Nazione avanti le due Assemblee legislative, affidano la Ditta editrice che il suo tentativo, che è in armonia agli intendimenti e desideri più volte espressi dalle stesse supreme autorità politiche, troverà accoglienza benevola, e conseguentemente adesioni numerose.

Si intende che per quei Municipi, antichi nostri associati, i quali trovansi d'avere già soddisfatto il prezzo di abbonamento in somma superiore alle lire 25, terremo conto del di più pagato, prolungando in proporzione il periodo di abbonamento.

Essendo che il nuovo anno è già incominciato, ed a noi importa grandemente stabilir subito il nuovo numero della tiratura giornaliera della *Gazzetta*, rivolgiamo viva preghiera a tutti quei cortesi cui è stata indirizzata la presente, di farci conoscere la risoluzione loro con sollecitudine. Ed augurandoci ch'essa risoluzione sia a noi favorevole, rendiamo fin d'ora grazie anticipate.

EREDI BOTTA.

CAMERANO NATALE, Gerente. ROMA, Tipografia EREDI BOTTA.

MUNICIPIO DI NISCEMI

AVVISO D'ASTA a termini abbreviati.

In seguito ad offerta privata, presentata dal signor Giuseppe Vacirca Jacona, ed accettata dal municipale Consiglio con deliberazione di pari data, di n. 4, dichiarata esecutoria d'urgenza, si rende noto che alle ore 11 antim. del giorno sei entrante mese di febbraio, nel palazzo municipale, avanti il signor sindaco, o chi per esso, si terrà pubblico esperimento d'asta per l'appalto della riscossione in questo comune dei dazi di consumo governativi, comunali ed addizionali pel quinquennio 1881-85, a principiare dal 1° volgente mese a tutto il 31 dicembre 1885.

L'asta verrà aperta sul prezzo ridotto di lire 80,000 di annua corrisposta complessiva offerta da esso Vacirca Jacona, seguirà ad estinzione di candela vergine, e l'appalto sarà aggiudicato all'ultimo migliore offerente, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870.

Le offerte di aumento non potranno essere inferiori di lire dieci ciascheduna, e l'annuo estaglio dovrà pagarsi dal deliberatario in rate dodecesimali anticipate.

Gli aspiranti per essere ammessi all'incanto dovranno pria depositare, nelle mani di chi la presiede, o del segretario comunale, la somma di lire 3000 in garenzia dell'offerta e come anticipo di spese d'incanto, contratto, copie, bollo, registro ed altre inerenti, che sono a totale carico dell'aggiudicatario.

La tariffa daziaria ed i capitoli d'oneri, già modificati dal Consiglio colla deliberazione di sopra, sono depositati in segreteria ed ostensibili a chiunque nelle ore d'ufficio.

I termini utili (fatali) per produrre aumento di ventesimo sono fissati a giorni cinque, successivi alla data del seguito deliberamento.

La gestione provvisoria tenuta dal Municipio dal primo gennaio corrente ad oggi, e che terrà sino al completamento del contratto, rimane per nome e conto dell'appaltatore, al quale sarà dato l'analogo rendiconto.

Niscemi, 25 gennaio 1881.

Per detto Municipio
Il Segretario comunale: SALVATORE MARGANI.

542

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

UFFICIO DEL REGISTRO IN SUBIACO

Avviso d'Asta per appalto di corrisposto *in seguito ad aumento di ventesimo.*

Si rende noto che alle ore 10 antim. del dì 14 febbraio p. v., nell'ufficio del registro di Subiaco, ed alla presenza del ricevitore sottoscritto, si terranno pubblici incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'appalto delle seguenti corrisposte alle condizioni infrascritte:

Nel comune di Jenne — Provenienza dal Monastero di Santa Scolastica in Subiaco — Corrisposte in natura ad annualità variabili esigibili nel sovra indicato comune — Prezzo d'incanto lire 1377 60 — *Minimum* delle offerte in aumento del prezzo d'incanto lire 10.

L'appalto si fa per anni sei a partire dal 1° gennaio 1881 e sarà aggiudicato definitivamente quand'anche non vi sia che un solo offerente.

1. Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia della sua offerta presso l'ufficio precitato il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti di Banca, il quale deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

2. Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia conti o questioni pendenti coll'Amministrazione stessa.

3. Le offerte non potranno essere minori della somma sopraindicata, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatta la maggiore offerta in aumento al prezzo di sopra accennato.

4. Insorgendo contestazioni intorno alle offerte od alla validità dell'incanto chi presiede decide.

5. Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che dovranno regolare il contratto di affitto è visibile nel detto ufficio dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Subiaco, 24 gennaio 1881.

Il Ricevitore: FERRARIS.

543

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI PIACENZA (7ª)

AVVISO D'ASTA per primo incanto.

Si fa noto che nel giorno 9 febbraio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, si procederà in Piacenza, nella Direzione suddetta, palazzo Morandi, strada al Dazio Vecchio, n° 41, piano secondo, avanti il sig. direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della provvista periodica del grano occorrente ai Panifici militari qui sotto indicati.

Dimostrazione delle provviste di grano da effettuarsi.

INDICAZIONE dei magazzini pei quali devono servire le provviste	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità di cadun lotto *Quintali*	PESO NETTO effettivo del grano per ogni ettolitro *Chilogrammi*	Rate di consegna	Somme per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale dei quintali						
Piacenza . . .	Nostrale	1600	16	100	75	Due di eguale quantità cadauna	L. 250	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi dentro dieci giorni a partire da quello successivo al giorno in cui sarà stato ricevuto per iscritto dal fornitore l'avviso d'approvazione del contratto; la seconda rata si dovrà egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima.
Pavia	Idem	1400	14	100	75		» 250	
Parma	Idem	1000	10	100	75		» 250	
Cremona . . .	Idem	600	6	100	75		» 250	

Il grano dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1880, di qualità uguale al campione esistente presso la suddetta Direzione, e diligentemente crivellato a tal grado di pulitura da potersi affidare alla macinazione senza bisogno di altra operazione.

Le provviste dovranno farsi in base ai capitoli generali e speciali ostensibili in questa Direzione e in tutte le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno; quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo da una lira, firmato e suggellato, proporrà per ogni quintale un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi d'aggiudicazione, ridotto a giorni cinque, scadono il giorno 14 febbraio 1881, all'ora 1 pomeridiana (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, e per essere ammessi a far partito dovranno anzitutto presentare la ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio di lire 250 per ciascun lotto; qual deposito verrà pei deliberatari convertito poi in definitivo.

Tale deposito però non potrà essere effettuato che nella Tesoreria provinciale di Piacenza, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare partiti.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Se il deposito vien fatto con cartelle del Debito Pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque Direzione e Sezione di Commissariato militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione pel giorno dell'incanto e prima della proclamazione dell'apertura del medesimo, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte di pubblicazione, di stampa, di affissione, e di inserzione degli avvisi d'asta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale della Prefettura, di carta bollata, di diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari.

Piacenza, 28 gennaio 1881.

Per la Direzione
Il Tenente Commissario: E. TANFANI.

524

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

contumaciale commerciale ai portatori delle azioni delle Strade Ferrate Romane.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, prima sezione civile, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa commerciale iscritta al n. 1059 del ruolo generale di spedizione, vertente

Tra

Balossi Luigi, Benzoni Angiolo, Andreoli Gaetano, benestanti, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Firenze, via del Castellaccio, n. 4, presso il signor avvocato Giovanni Boccini loro procuratore legale, dal quale sono rappresentati in ordine a regolare mandato di procura,

Contro

Ciampi cav. avvocato Oreste, domiciliato in Firenze; comm. Aronne Lattes, residente a Venezia; Giuseppe Lattes, residente a Livorno; Bertina comm. Callisto, nella sua qualità di direttore generale della Società delle Strade Ferrate Romane; Bigatti Carlo, Cusani Luigi, Tenuggia ingegnere Annibale, Vimercati Luigi, di Milano, domiciliati elettivamente in Firenze, via dei Ginori, n. 6, presso e nello studio del signor avvocato Francesco Morghen, rappresentati dal dottor Alessandro Porciani loro procuratore in ordine ai mandati di procura recogniti Belgeri e Salvi; Königswarter Giulio, possidente, domiciliato a Parigi; Prevost signor Ernesto, possidente, domiciliato a Parigi; Durant Raimond signor Carlo Maurizio, possidente, domiciliato a Parigi; Mac Surney signor Valentino, banchiere, domiciliato a Parigi, tutti rappresentati dagli avvocati Ferdinando Andreucci, Oreste Ciampi e Carlo Caprile in ordine a regolare mandato di procura; De Cintré Enrico possidente, domiciliato a Nantes; Gassin signor Giuseppe Francesco, domiciliato a Tolone; Enrico Nicolas, domiciliato a Neuchâtel, rappresentati dai suddetti signori avvocati in ordine a regolari mandati debitamente legalizzati; Geisser Enrico, banchiere, domiciliato a Torino, rappresentato dall'avvocato Oreste Ciampi in ordine a mandato recognito Ghillia; De Rudematten Antonio, prefetto, domiciliato a Sion Nalvis en Suisse, rappresentato dai suddetti in ordine a regolare mandato; Humbert Eugenio, banchiere domiciliato a Neuchâtel; Malfatti signor Francesco, possidente, domiciliato ad Ala nel Tirolo; De Pury, signor Edoardo, banchiere, domiciliato a Neuchâtel, rappresentati dai suddetti avvocati in ordine a regolare mandato di procura, e domiciliati tutti elettivamente in Firenze nello studio dell'avvocato Oreste Ciampi, via della Forca, n. 2; Nicolas Alberto, banchiere, domiciliato a Neuchâtel, rappresentato dai suddetti signori avvocati in ordine di regolare mandato di procura legalizzato; Pavoli sig. Carlo, agente di cambio, domiciliato a Firenze, rappresentato dal signor avvocato Oreste Ciampi, con procura recognita Cocchi; Hamsolm signor Giulio fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm, negoziante, domiciliato a Vienna, rappresentato dall'avvocato procuratore Adriano Rocca con regolare mandato; Sacerdoti Isacco e Lattes Aronne, negozianti, domiciliati a Venezia, rappresentati dal signor avvocato Carlo Caprile e presso il medesimo domiciliati; Cameroni avvocato Giuseppe, di Venezia, con domicilio eletto presso il procuratore avvocato Carlo Caprile di Firenze, e nelle rappresentanze e nell'interesse e quale procuratore e domiciliatario dei signori Giovanni Cameroni di Trieste e cav. Enrico Texeira De Mattos di Venezia.

Udita la discussione della causa nella pubblica udienza dei giorni 7 e 9 dicembre 1880;

Sentito il procuratore signor avvocato Boccini, il quale per gli attori concluse: che dichiarata la contumacia dei signori Giuseppe Lattes ed Oreste Ciampi, e di tutti i portatori ignoti di azioni privilegiate, trentennarie, ed azioni comuni delle Strade Ferrate Romane, stati regolarmente e ritualmente citati due volte colle comminatorie prescritte dal Codice di procedura civile, piaccia al Tribunale, reietta ogni avversaria istanza e deduzione, dichiarare che nel reparto della rendita che verrà consegnata dal Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1873, approvata con legge del 29 gennaio 1880, a tacitazione delle azioni comuni e trentennarie e privilegiate della Società delle Strade Ferrate Romane, le *azioni privilegiate trentennarie* hanno diritto di conseguire, con prelazione e preferenza alle azioni comuni, tanta parte della rendita stessa quanta corrisponda al capitale di lire 500, più all'importare dei cuponi in ragione di lire 30 annue per cadauna azione scaduti e non soluti fino al 31 dicembre 1873, e le *azioni privilegiate senesi* hanno diritto a conseguire anche esse con prelazione e preferenza delle azioni comuni oltre le 10 lire di rendita per cui sono state riscattate dal Governo altrettanta parte della rendita sopraindicata quanta corrisponda allo importare dei cuponi in ragione di lire italiane venticinque annue per ciascuna azione scaduti e non soluti fino al 31 dicembre 1873. In ipotesi che tanto le azioni trentennali, quanto quelle senesi hanno diritto di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni l'ammontare dei cuponi dal 1° gennaio 1874 della rendita consegnata dal Governo come prezzo del riscatto per imputarsi in saldo del respettivo cupone delle azioni scadute al 31 dicembre 1873 in poi, ed ogni rimanente in conto di capitale, salvo a concorrere per il residuo capitale colle azioni comuni nella ripartizione proporzionale della rendita mentovata. In subalterna ipotesi poi dichiarare che alle azioni privilegiate e trentennarie devono essere definitivamente assegnate e attribuite con esclusione delle azioni ordinarie le lire 10 di rendita pubblica colla quale vengono riscattate dal Governo in ordine alla convenzione del 17 novembre 1873. E tutto con vittoria di spese da portarsi a carico degli opponenti, ed instando che la sentenza venga dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante opposizione o appello e senza cauzione;

Sentito il procuratore signor dottor Porciani che pei convenuti Bigatti, Cusani, Temaggia e Vimercati concludeva: reietta ogni contraria istanza sì di forma che di merito, dichiarare che i privilegi e le prelazioni accordate dallo statuto della Società delle Strade Ferrate Romane alle azioni privilegiate (già senesi) e alle azioni trentennali non danno diritto a codeste azioni a pretendere nel reparto della rendita che il Governo in virtù della convenzione del 17 novembre 1873, approvata con legge del 29 gennaio 1880, consegnerà per il riscatto delle azioni privilegiate trentennali e comuni della Società delle Strade Ferrate Romane un reparto maggiore di quello che saranno per conseguire le azioni ordinarie. Quindi in tesi respingere le domande avanzate dai signori Balossi e LL. CC. con la citazione per pubblici proclami del dì 23 giugno e 24 luglio 1880, e quelle formulate alla udienza dagli stessi sigg. Giulio Königswarter, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Maurizio Raimondo Durant, Valentino Mac Surney, Enrico Di Cintré, Giuseppe Francesco Gassin, Nicolas Enrico, direttore della Banca Cantonale di Neuchâtel; Ulrico Geisser, Antonio De Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo De Pury, Alberto Nicolas, Carlo Pavoli e avvocato Oreste Ciampi, Giulio Hamsolm, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm; Isacco Sacerdoti, commendatore Aronne Lattes, Giuseppe e Giovanni Cameroni ed Enrico Texeira De Mattos. Ed in ipotesi accogliendo la subordinata degli attori dichiarare che a ciascuna categoria di azioni privilegiate, trentennali e comuni spetta respettivamente la rendita che il Governo in virtù di quella convenzione consegna per ciascuna azione, ossia lire 10 per ogni azione privilegiata e trentennale, e lire 7 50 per ogni azione comune. Con sentenza provvisoriamente eseguibile, non ostante opposizione, o appello, o ricorso e senza cauzione. Con la condanna nelle spese dei signori avversari;

Sentito il procuratore signor avvocato Caprile, il quale pei comparsi Königswarter, Prevost, Durant, Mac Surney, De Cintré, Gassin, Nicolas Enrico, Geisser, De Rudematten, Humbert, Malfatti, De Pury, Nicolas Alberto e Carlo Pavoli, concluse e fece istanza preliminarmente rinviarsi la causa al procedimento formale e ordinarsi la regolare integrazione del giudizio: e nel merito, se e in quanto sia luogo ora a trattarne, a complemento o rettificazione delle domande dei primi attori, dichiararsi ad essi comparenti competere per le azioni trentennali dalle Strade Ferrate Romane, respettivamente possedute, il rimborso del loro capitale alla pari, ossia di lire 500 per ciascuna, con più la soddisfazione intiera di tutti gli interessi arretrati a ragione di 6 per cento sul capitale di lire 500, ossia di lire 30 per azione dal dì 1° ottobre 1866, fino alla effettuazione del rimborso del capitale come sopra dovuto. Con condanna in tutte le spese di chi implicitamente e esplicitamente siasi fatto o si faccia opponente a queste loro conclusioni e istanze.

Sentito lo stesso avvocato Carlo Caprile procuratore dei comparsi, Giulio Hamsolm fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm, commendatore Aronne Lattes ed Isacco Sacerdoti, che nel loro interesse concluse: 1° Che sia giudicata la nullità della citazione 27 giugno 1880, dei detti signori Balossi, Benzoni e Andreoli, per il reparto della rendita del prezzo del riscatto delle Ferrovie Romane, sia per la incompetenza della Corte d'appello di Firenze ad autorizzare col decreto 5 giugno 1880 la citazione per proclami, sia per la limitazione eccessiva del termine a comparire a venticinque giorni; 2° In ipotesi che non fosse pronunciata la nullità di cui al capo I subordinatamente chiese e concluse perchè sia rinviata la prosecuzione della trattazione della causa col procedimento formale, anche per lo scopo della più regolare integrazione del giudizio; 3° In ipotesi ancor più subordinata che dovesse discutersi sommariamente concluse in merito, che in ampliazione e rettificazione della domanda proposta colla detta citazione, dichiararsi competere ai comparenti per le loro azioni privilegiate della Società delle Ferrovie Romane surrogate a quella della già Centrale Toscana o senesi, intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantito del 5 per cento all'anno sul loro capitale di lire 500 per ciascuna, scaduti e non pagati, e che saranno per scadere fino al definitivo riparto del prezzo di riscatto delle ferrovie sociali; e doversi loro assegnare, oltre una parte coeguale a quelle delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale, quanta basti a produrre un sovrappiù di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo che avrebbe durata la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964; o doversi consegnare in perpetuo tanto capitale, quanto, secondo il giusto calcolo, equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata, colla condanna degli avversari nelle spese e con riserva di aggiungere ed ampliare le fatte conclusioni in relazione alle discussioni e domande degli altri citati.

Sentito il medesimo avvocato Carlo Caprile procuratore dei comparsi Cameroni e Texeira De Mattos, il quale concludeva in ampliazione e rettificazione della domanda proposta colla detta citazione dichiararsi competere ai comparenti per le loro azioni privilegiate della Società delle Ferrovie Romane surrogate a quella della già Centrale Toscana, o senesi, intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantito al 5 per cento all'anno sul loro capitale di lire 500 per ciascuna, scaduti e non pagati, e che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle Ferrovie Sociali, e doversi loro assegnare, oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale, quanta basti a produrre un sopra più di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964, o doversi consegnare in perpetuo tanto capitale, quanto, secondo il giusto calcolo, equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata, colla condanna degli avversari nelle spese e con riserva di aggiungere ed ampliare le fatte conclusioni in relazione alle discussioni e domande degli altri citati.

Sentito il procuratore avv. Oreste Ciampi, il quale nell'interesse del comparso Ulrico Geisser concluse e fece istanza, preliminarmente rinviarsi la causa al procedimento formale e ordinarsi la regolare integrazione del giudizio; e nel merito, se e in quanto sia luogo a trattarne ora, dichiararsi, ad esso comparente per le sue azioni surrogate a quelle della già Centrale Toscana, competere intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantiti di 5 per cento all'anno sul loro capitale di lire 500 per ciascuna, scaduti e non pagati e che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle Ferrovie sociali, e dovergliesi ancora oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo d'altrettanta parte di capitale, quanta basti a produrre un soprappiù di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964; o doverlesi consegnare in perpetuo tanto capitale, quanto secondo il giusto calcolo equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata. Colla condanna nelle spese di chi siasi opposto o s'opponga esplicitamente o implicitamente a tali sue conclusioni ed istanze,

Il Tribunale,

Visti gli atti e documenti tutti della causa;

Ritenuto in fatto quanto appresso:

Nel 16 agosto 1856 con l'autorizzazione del Governo pontificio fondavasi una Società Anonima per l'attivamento delle concessioni delle strade ferrate da Roma e da Civitavecchia, e da Roma ad Ancona ed a Bologna dal medesimo Governo accordata con atti del 27 aprile e 21 maggio dello stesso anno, e ne veniva approvato lo statuto fondamentale della Società, che prendeva il nome di Società Generale delle Strade Ferrate Romane, da Roma a Civitavecchia, per Ancona, e da Roma a Civitavecchia, detta Linea Pro Centrale.

Fra i vari patti e norme regolatrici contenute nel sociale statuto, che debitamente registrato a Firenze li 18 gennaio 1871 al registro 33, foglio 24, n. 461, trovasi in atto prodotto, leggesi all'articolo 7 del medesimo la seguente disposizione:

" Il fondo sociale (ivi) è stabilito in ottantacinque milioni di franchi, ed è rappresentato da 170,000 azioni di 500 franchi ciascuna. Queste azioni saranno formulate in modo da potersi negoziare ugualmente sulle piazze di Parigi e di Roma, ed a seconda di un regolamento che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione. Il fondo sociale può venire accresciuto a mezzo della creazione di nuove azioni ed obbligazioni, se tale aumento si rendesse necessario a far fronte ai bisogni della impresa. L'Assemblea generale determinerà gli aumenti del fondo sociale, le

epoche, il quoto e le condizioni delle emissioni.

“ La Società è fin d'ora autorizzata ad emettere obbligazioni rappresentanti novanta milioni in capitale effettivo, il cui interesse sarà di lire 5,400,000 franchi e l'ammortizzazione non potrà oltrepassare il mezzo per cento. „

La Società, che in sulle prime viveva di una vita alquanto ripromettente e fiduciosa, vide dappoi compromesse le sue sorti pel fallimento della ditta Mirès e C. che si era assunta la emissione dei vari suoi titoli, e pel grave disastro finanziario che colpì la Piazza di Parigi, d'onde ne derivò ad essa una tanto maggiore perturbazione, inquantochè i lavori su tutta la linea ferroviaria erano in corso di esecuzione, e per la perdita di parte del fondo sociale non erano legalmente commerciabili in Francia le sue obbligazioni, dal che pure un rilevante danno ed intralcio ne seguiva per l'andamento della sociale impresa.

Quindi nell'Assemblea generale tenutasi nel dì 28 febbraio 1862, alla quale venne letto il rapporto del Consiglio di amministrazione contenente la non florida esposizione dello stato economico della Società, ed esprimente varie proposte di eccezionali ed urgenti misure, tendenti a migliorarne la sua finanziaria situazione ed a provvedere alla ricostituzione del fondo sociale ed a rialzare il credito, furono adottate e prese diverse deliberazioni, tra cui le seguenti che letteralmente trascrivesi:

“ Il est créé 22,000 actions privilégiées au porteur, au capital di 500 francs, portant intérêt à 6 0,0 (soit 30 francs pour action), avec amortissement en trente ans. L'intérêt et l'amortissement du capital de 500 francs sont prélevés par préférence et privilège sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation, ou sur les fonds provenant des garanties des Etats italiens, après avoir assuré, toutefois, le service des obligations. Les actions privilégiées ne viendront pas en partage avec les actions ordinaires, et n'auront droit à aucun dividende en sus de l'intérêt à 6 0,0, et de l'amortissement du capital de 500 francs. „

Al seguito di ciò vennero regolarmente emesse le predette azioni privilegiate, riportandovi il letterale estratto della risoluzione preindicata presa dall'assemblea generale degli azionisti del 28 febbraio 1862, come emerge dalle varie azioni che debitamente registrate sono state dalle parti rispettive in atti prodotte.

Non andò guari che la prefata Società fondevasi colle tre Società che esistevano in queste provincie toscane, vale a dire quella delle Strade Ferrate Livornesi, l'altra della Strada Ferrata Maremmana e la terza della Strada Ferrata Centrale Toscana, fusione che inaugurando in Italia il sistema dei grandi gruppi di strade ferrate posseduti ed esercitati da una sola Compagnia, veniva dal Regio Governo italiano animata ed assecondata nel precipuo scopo di assicurare allo Stato i vantaggi economici e politici derivanti dal sollecitare il compimento delle ferrovie dell'Italia centrale, dal rannodare saldamente le comunicazioni tra Firenze e l'Adriatico, e Roma e Napoli, e dall'aumentare la potenza ed il credito delle stesse Società.

La fusione delle predette quattro Società al seguito delle deliberazioni prese nel rispettivo interesse dalle Assemblee generali degli azionisti delle medesime, venne stipulato tra i delegati della stessa Società con atto del 22 giugno 1864, e dal Governo italiano riconosciuta con la convenzione della stessa data, la quale si ebbe la sua sanzione con la legge del quattordici maggio 1865.

Le disposizioni contenute nei predetti due atti costituiscono le basi organiche della nuova Società, che prese il titolo di Società delle Strade Ferrate Romane, ed indicano quali sono i suoi obblighi e quali gli impegni assunti dal Governo d'Italia a suo riguardo, ed all'articolo 12 degli atti di fusione trovasi espresso il patto che la nuova Società sarebbe regolata da nuovi statuti da sottoporsi all'approvazione del Governo italiano e da attuarsi non più tardi del 1° gennaio 1870, e che nel frattempo l'amministrazione della medesima sarebbe affidata ad un Consiglio provvisorio e ad una Commissione mista.

Durante un tal provvisorio periodo amministrativo furono redatti i capitoli del nuovo statuto sociale, che portato alla cognizione e discussione dell'Assemblea degli azionisti, venne dappoi approvato dall'Adunanza generale dei medesimi, legalmente costituita e tenuta simultaneamente a Firenze ed a Parigi nel dì 19 ottobre 1868, in conformità di quanto erasi determinato nel trattato di fusione del 22 giugno 1864, e si ebbe la governativa approvazione.

Di tale statuto che la Società stabilì per proprio regime, e che ne costituisce la legge fondamentale, giova qui richiamare talune disposizioni che al merito della odierna questione possono riferirsi.

Determinatosi all'articolo 1 il nome e lo scopo della Società, stabilivasi all'articolo 2 che la sede ed il domicilio della Società sono a tutti gli effetti in Firenze, presso l'ufficio dell'Amministrazione generale.

Pei rapporti col Governo, quando la capitale sia trasferita altrove, la Società si farà rappresentare da un suo delegato, che risiederà nella capitale del Regno, e presso il quale si intenderà a tale effetto eletto il proprio domicilio. “ Il domicilio di ogni azionista si intende stabilito presso la sede della Società per tutti gli effetti contemplati dalle leggi e dai presenti statuti. „

Al successivo articolo 3 dichiaravasi ciò che veniva a costituire il fondo sociale, e nel susseguente articolo 4 statuivasi quanto letteralmente trascrivesi, cioè: “ Il capitale della Società è rappresentato:

“ 1. Da n. 80,000 azioni della Società delle Ferrovie Livornesi, del valore nominale di lire 420 ciascuna, con l'interesse annuo garantito dal R. Governo in lire 21 e l'ammortizzazione del capitale alla pari per le estrazioni a sorte nel modo finora praticato e garantito per essa dal R. Governo, e con tutti gli altri diritti loro spettanti secondo il trattato di fusione del 22 giugno 1864.

“ 2. Da n. 22,000 azioni trentennarie privilegiate, fruttifere ciascuna lire 30 l'anno rimborsabili alla pari, già state emesse dalla Società Generale delle Strade Ferrate Romane. Queste azioni privilegiate in nessun caso e neppure quando le azioni comuni di cui in appresso godono di un maggior dividendo, potranno avere una rendita annua maggiore di lire 30, interesse loro attribuito.

“ 3. Da n. 223,000 azioni comuni del capitale ciascuna di lire 500 ripartite come appresso:

“ 16,800 sostituite alle 10,000 azioni già saldate di lire italiane 820 ciascuna, di cui componevasi il capitale della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana in ragione di 168 azioni nuove per cento delle azioni attuali, salvo definitivo conguaglio. Queste 16,800 azioni nuove comuni, con cui vennero cambiate le 10,000 azioni già saldate come sopra dalla Centrale Toscana, godranno però la preferenza e per speciale privilegio di una annua rendita di lire italiane 25 ciascuna, di modo che sia così garantito un minimo di un cinque per cento d'interesse ai portatori della medesime, e con che per altro le somme che per effetto di tale privilegio fossero soprappagate oltre la rendita comune sieno in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni comuni giungano a superare la somma di lire italiane 25 ciascuna.

“ 13,440 a possessori delle 80,000 azioni attuali della Società delle Strade Ferrate Livornesi, oltre il rilascio in loro mani delle medesime 80,000 azioni.

“ 12,700 da cambiarsi con le 89,100 azioni di godimento della Società della Strada Ferrata Maremmana in ragione di 10 azioni nuove per 700 delle ridette azioni di godimento, salvo definitivo ragguaglio.

“ 170,000 da cambiarsi contro egual numero di azioni, di cui si compone il capitale sociale delle Strade Ferrate Romane, e finalmente

“ 10,060 azioni da emettersi eventualmente per la costruzione di nuove linee e la finale sistemazione della nuova Società. „

Disponevasi poi con gli articoli 7 e 8 che le azioni sono indivisibili e la Società riconosce un solo proprietario per ciascuna di esse, e che i diritti e gli obblighi inerenti all'azione seguono il titolo in qualunque mano esso passi; e nell'articolo 29 statuente gli oggetti da trattarsi e deliberarsi dalla generale adunanza comprendevasi pur quello dello scioglimento e liquidazione della Società.

Richiamate le preindicate disposizioni statutarie che sulla decisione dell'attuale controversia vanno indubbiamente ad esercitare legale influenza, è d'uopo riprendere la esposizione del fatto, che per un tale richiamo è stato interrotto.

Con l'atto surrichiamato di fusione la rete ferroviaria della nuova Società delle Strade Ferrate Romane si trovò composta delle linee concesse all'antica Società delle Romane, e di quelle concesse alla Società della Centrale Toscana, delle Ferrovie Livornesi e della Maremmana, e quindi subentrò essa in tutti gli obblighi e diritti delle predette Società e devenne con il Regio Governo alla stipulazione della convenzione del 22 giugno 1864, con la quale oltre l'assumersi l'obbligo di aprire all'esercizio alle epoche stabilite nei rispettivi capitolati le linee già concesse e non ancora ultimate, e di fare entro il termine di otto anni a partire dalla promulgazione della legge di approvazione della convenzione, tutte le opere di miglioramento al corso stradale, di armamento ed ai fabbricati di ogni specie, e tutte le nuove provviste di materiale mobile occorrente per mettere le linee già aperte in istato perfetto e tale da soddisfare alle giuste esigenze del commercio e dei viaggiatori, si assunse ben altre estese ed importanti obbligazioni e gravi pesi, conforme emerge dalla stessa stipulata ed approvata convenzione.

Che quantunque in forza della medesima il R. Governo apponesse delle condizioni favorevoli a potere assicurare l'avvenire del nuovo ente sociale e metterlo in grado di funzionare regolarmente, concorrendovi altresì con un'annua sovvenzione per tutte le linee della rete comune di lire 13,250 per chilometro sino a tanto che il prodotto lordo chilometrico di essa rete non superasse le lire 12,500, pure la Società, che sino al 1865 aveva fatto grandi sforzi per sopperire alle antiche passività ed ai suoi impegni, si trovò costretta, al cadere di detto anno, di sospendere il pagamento dei suoi titoli e di chiedere dilazioni ai costruttori delle sue linee; e la crisi politica e finanziaria che succedette nel 1866 aggravò maggiormente la di lei economica situazione, che non avrebbe potuto evitare la catastrofe di fallimento se un forte e straordinario appoggio non le fosse venuto in soccorso.

Fu in tale critica condizione di cose che il Governo, per appoggiare l'edifizio eretto con tanta solennità e con tanta fiducia di buoni risultati colla legge 14 maggio 1865, e per evitare che molteplici e gravi interessi avessero trovato certa rovina nel fallimento della nuova Società delle Ferrovie Romane, e che ne risentisse una scossa il credito dello Stato qualora fosse rimasto impassibile spettatore di simile rovina, divisò di venire in soccorso di detta Società, e valendosi della facoltà conferitagli con la legge del 28 giugno 1866, devenne con la medesima, al seguito del prospetto della situazione finanziaria della Società, presentato al Ministero nell'agosto di detto anno, ad una ulteriore convenzione nel dì 15 ottobre dello stesso anno, con cui si convenne un'anticipazione per parte dello Stato di trenta milioni sulle sovvenzioni chilometriche per gli anni avvenire, ne fu designata la speciale destinazione e vari altri patti e condizioni furono stipulati, tra i quali che:

“ Col 1° gennaio 1867 cesserebbe la Amministrazione provvisoria stabilita dalla convenzione 22 giugno 1864, ed entrerebbe in funzione un Consiglio definitivo ed unico organizzato in modo da produrre una amministrazione semplice, uniforme ed economica; ed a tale scopo due mesi prima delle suddette date verrebbe concordato col Governo un nuovo statuto della Società. „

Anche i resultati che da tale convenzione si presagiva conseguire per migliorare la situazione economica della Società non ebbero il loro avveramento per varie circostanze che si opposero a vedere verificato in tutte le sue parti il preventivo finanziario che aveva servito di base a detta stipulazione, circostanze che specialmente aggiraronsi sul non essersi aumentato il traffico sulle linee aperte all'esercizio in quella misura che si attendeva; su controversia sopravvenuta col Governo pontificio, che sospese il pagamento alla Società della somma dovuta a titolo di garanzia per le linee dalla medesima possedute sul suo territorio, sulla deficenza di mezzi per la costruzione di nuovi tronchi, e quindi sulla mancata apertura di esercizio di quei tronchi da cui speravasi aumento della somma delle sovvenzioni chilometriche, e sulla situazione del mercato monetario aggravata dalla crise politica, e sulla stessa situazione finanziaria della Società, che gl'impedirono le emissioni delle sue obbligazioni a condizioni convenienti; laonde non avendo potuto essa dare esecuzione che in parte soltanto ai patti della preindicata convenzione, nè adempiere agli altri suoi impegni, si trovò nuovamente nel 1868 dinanzi a gravi ed urgentissimi bisogni ed in pericolo d'imminente fallimento.

Ad allontanare un siffatto disastro conveniva adottare delle pronte ed energiche misure e studiare una nuova combinazione tra il Regio Governo e la Società che valesse a ricondurre possibilmente questa in una situazione normale e fosse consentanea a tutelare nel modo il più soddisfacente gli interessi dello Stato; ed una tale combinazione venne infatti studiata e quindi approvata e portata ad atto con la stipulazione della convenzione del 30 settembre 1868, le cui principali basi si furono la retrocessione della linea Ligure allo Stato, l'acquisto per parte di esso della linea Firenze-Massa, e la transazione delle liti e questioni pendenti tra il Governo e la Società.

Ad onta eziandio di questa nuova convenzione, che se per un lato importò alla Società una diminuzione di debiti, e di assunti obblighi ed oneri, gli recò dall'altro lato una diminuzione di rendita, e di sperati guadagni, non potè essa ritornare ad uno stato normale di amministrazione finanziaria, e dovè chiudere i suoi annuali bilanci anche pel tratto successivo con eccedenza di esito, e con sempre crescente aumento di passività, per cui nella deficenza di mezzi non potea ai contratti impegni corrispondere, non essendogli a ciò bastanti neppure i sussidi governativi che era andata percipendo, e come essa potea andare incontro ad inevitabili e disastrose conseguenze, così poteva pure derivarne un pericolo all'interesse dello Stato, ed al pubblico servizio ferroviario, se un energico e definitivo provvedimento non si fosse adottato.

Investito quindi il R. Governo italiano della tuttora critica situazione della prelodata Società delle Ferrovie Romane e del dovere che gli incombeva

di garantire il credito e lo interesse dello Stato in cosa di tanto momento, propose alla Società predetta per mezzo di officiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo e 30 aprile 1871, di riscattare in conto dello Stato la intiera rete sociale sotto determinate condizioni in dette officiali specificatamente enunciate.

Su tale proposta di riscatto, scioglimento e liquidazione della Società fu, ai termini dell'articolo 29 dello statuto sociale, deliberata la presa in considerazione dall'Assemblea degli azionisti in seduta del dì 30 aprile 1873, proposta che bensì fu causa di viva discussione e di protesta per parte in ispecie dei possessori delle azioni privilegiate trentennali e di quelle privilegiate senesi, che intendevano fossero rispettati i loro diritti di preferenza e privilegio.

Dopo l'avvenuto cambiamento Ministeriale si rivolse la Società con memoriale del 3 agosto al nuovo Ministero, dichiarando di essere pronta a discutere le modificazioni necessarie a rendere attuabile la proposta di riscatto, al che il Ministero con nota officiale del 14 settembre dichiarò che manteneva l'offerta di riscatto quale fu fatta dal precedente Ministero.

Al seguito di ciò l'Assemblea degli azionisti in adunanza generale del 18 settembre 1873, pronunziandosi definitivamente sulla proposta già presa in considerazione, deliberò di affidare ad una Commissione di sei membri il mandato di accettare definitivamente il riscatto alle condizioni proposte dal Governo, dando alla medesima pieni poteri per devenire col concorso della rappresentanza legale della Società alla convenzione definitiva, ed a tutti quelli atti che fossero necessari per portarla ad effetto.

In esecuzione di quanto sopra, venne stipulata in Roma nel 17 novembre 1873 l'atto di convenzione del riscatto tra i rappresentanti del Regio Governo italiano e quelli della Società anonima delle Strade Ferrate Romane.

In virtù di tale atto la Società delle Strade Ferrate Romane a mezzo dei suoi legittimi rappresentanti cedeva e trasferiva al Regio Governo italiano, come all'articolo 1 del medesimo, la proprietà ed il possesso della rete ferroviaria, e quanto altro nel più lato senso potesse costituire capitale o diritti sociali, ed all'articolo 2 che letteralmente qui trascrivesi si conveniva:

" In correspettività di questa cessione il Governo darà:

" a) Per ogni azione comune della Società tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta corrisponda all'1 e mezzo per cento d'interesse sul capitale nominale, o in altri termini, lire 7 50 di rendita consolidata per ogni azione;

" b) Per ciascuna delle azioni privilegiate, ossia di quelle date in cambio alla già Centrale Toscana e di quelle così dette trentennarie emesse dalla Società Generale delle Ferrovie Romane, tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta corrisponda al 2 per cento d'interesse sul capitale nominale, od in altri termini lire 10 di rendita consolidata per ciascuna azione;

" c) Per ciascuna delle azioni garantite, già livornesi. "

Veniva poi stabilito al successivo articolo 30: " Che le azioni (ivi) privilegiate, le trentennarie, e le comuni saranno consegnate con tutti i cuponi scaduti non soddisfatti, e non esistenti per prescrizione, e la rendita consolidata, da darsi in sostituzione, porterà il godimento dal 1° gennaio 1874. Spetterà alla Commissione liquidatrice, di cui all'articolo 6, di dare al Governo la prova della sopraddetta prescrizione. "

Nel predetto articolo 6 determinavasi:

" Che una Commissione liquidatrice eletta dall'Assemblea generale degli azionisti avrà il mandato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente convenzione: " e nel successivo articolo 8 statuivasi in questi letterali termini:

" La Società potrà regolare il reparto della rendita come meglio crederà, e in ragione degli impegni da essa assunti tra le diverse specie di azioni, siano o no privilegiate, il Governo rimarrà, anche per patto espresso, estraneo al detto reparto, e a tutte le questioni che nei rapporti tra gli azionisti possono insorgere dietro le proteste e riserve registrate nei verbali delle adunanze della Società dei 30 aprile e 18 settembre 1873, come anche rimarrà estraneo a qualunque altra vertenza che potesse nascere tra azionisti e partecipanti tra loro, o con la Società nell'esecuzione della presente convenzione. "

Dichiaravasi poi da ultimo all'articolo 12 " la presente convenzione (ivi) non sarà valida, nè definitiva se non dopo che sarà stata sanzionata per legge. "

A siffatta stipulazione faceva seguito un atto addizionale di pari data con cui all'articolo 1 esprimevasi, che nei rapporti tra la Società ed il Governo la disposizione dell'articolo 2 della convenzione precitata non aveva altro effetto che di servire a determinare lo ammontare della rendita consolidata che il Governo nel modo e nelle proporzioni stabilite dava in corrispettivo, e come prezzo complessivo del riscatto delle azioni comuni, trentennarie e privilegiate, fermi restando i diritti che possono competere alle varie categorie degli azionisti nei rapporti tra loro, quanto alle rispettive assegnazioni stabilite dalla detta convenzione, e con l'articolo 3, dichiaravasi quanto appresso:

" Che ora per quando la Commissione 17 novembre 1873 ed il presente atto addizionale vengano approvati per legge, la Società intende e dichiara, come ha inteso di dichiarare nell'Assemblea generale del 18 settembre 1873, lo scioglimento della Società, e la sua messa in istato di liquidazione, già presi in considerazione nell'Assemblea del 30 aprile 1873. La Società, consegnato l'esercizio della rete ferroviaria al Governo, continuerà ad esistere come Società in liquidazione ed a questo unico effetto, finchè questa non sia compiuta e distribuita la rendita alle azioni. La liquidazione si eseguirà secondo le norme che a forma dell'articolo 74 dello statuto della Società verranno stabilite dall'Assemblea generale. "

Venne poi nel 26 aprile 1879 stipulato in Roma un ulteriore atto di convenzione riguardante la sospensione fino al 31 dicembre 1881 degli effetti tutti della convenzione di riscatto delle Ferrovie Romane del 18 novembre 1873, che a termini di quanto enunciavasi nell'articolo 1° dovea presentarsi alla approvazione del Parlamento unitamente all'atto addizionale del 21 di detto mese, con la modificazione di sospenderne gli effetti alla predetta epoca del 31 dicembre 1881.

Approvata dal Senato e dalla Camera dei deputati la predetta convenzione di riscatto della rete ferroviaria concessa alla Società delle Strade Ferrate Romane con li successivi atti addizionali che sopra, si ebbe la sua legale sanzione con il Reale decreto promulgato nel dì 29 gennaio del cadente anno 1880.

Addivenuta per legge definitiva ed irretrattabile la convenzione del riscatto della rete ferroviaria dal Regio Governo stipulata con la Società delle Strade Ferrate Romane il 17 novembre 1873 insieme al relativo atto addizionale del dì 21 dello stesso mese, ed alle ulteriori convenzioni del 26 aprile 1879, e per le proteste già emesse negli atti dalle Assemblee generali tenute per preordinare ed approvare la preindicata convenzione dai diversi possessori di azioni per la distribuzione della rendita che dal Regio Governo sarebbesi consegnata, e per le opposizioni e difficoltà che si presentavano a divenire tra i medesimi ad un accordo, ravvisando gl'istanti la necessità di ricorrere ai Tribunali per far decidere la portata dei diritti delle azioni trentennarie e privilegiate di fronte a quelle comuni, avanzarono ricorsi a questa Regia Corte di appello per essere debitamente autorizzati a convenire giudizialmente per pubblici proclami gl'ignoti portatori di azioni, e ad abbreviarne i termini per la loro comparizione, e ne riportarono dalla medesima i relativi decreti in data del 5 e del 15 giugno ultimo scorso.

Ottenute tali autorizzazioni, non che quella del cav. presidente di questo Tribunale per procedere con rito sommario che loro accordò con suo decreto del dì 18 dello stesso mese di giugno, citarono per atti di usciere del successivo giorno 21 i sullodati convenuti a comparire innanzi a questo Tribunale ff. di Tribunale di commercio alla udienza del 20 luglio allora prossimo per sentire accogliere le domande, che con tale atto erano andati a spiegare, ed una tale citazione andarono dappoi debitamente a rinnovare con atti del 23 e 24 luglio detto per la udienza del dì 20 del susseguente mese di agosto.

Rinviata la causa a successiva udienza, venne dappoi lungamente discussa in quella del dì 7 del cadente mese e proseguita nel giorno 9 dai procuratori e rispettivi avvocati difensori delle parti comparse in giudizio, nell'interesse delle quali furono prese e spiegate le conclusioni sopra trascritte, accordandogli altresì su loro concorde istanza un termine per esibire ulteriori note defensionali.

Quantunque regolarmente citati, non comparvero nè Giuseppe Lattes e nè alcun altro degli ignoti portatori di azioni, ed il convenuto avvocato Oreste Ciampi dichiarò in udienza di essere posto fuori di causa per non possedere alcuna azione sociale, e di tale sua dichiarazione si prese nota nel giornale di udienza.

Considerato che in tali termini di fatto ed in tale stato di atti presentandosi la causa alla decisione del Tribunale varie sieno le questioni da risolversi in diritto, le une riguardanti le eccezioni pregiudiziali di forma e di rito, e le altre concernenti il merito della giudiciale controversia, e le quali si sostanziano e si distinguono nelle seguenti:

Questioni sulle eccezioni pregiudiciali di rito:

1ª Gli attori Balossi e C. erano mancanti di azione per promuovere l'attuale giudizio?

2ª La Regia Corte d'appello era competente ad autorizzare la citazione per pubblici proclami?

3ª Il termine a comparire in giudizio poteva stabilirsi in soli venticinque giorni senza violare le disposizioni di legge?

4ª Il giudizio poteva instaurarsi oggi, o doveva attendersi, per contestarlo, il momento nel quale sarà nominata la Commissione liquidatrice, di cui parla l'articolo 6 della convenzione di riscatto?

5ª È d'uopo che il giudizio sia integrato con il precettivo intervento della Direzione della Società e con quello dei Ministeri?

6ª Il giudizio attuale deve essere rimesso al procedimento formale?

Sono questi i punti di questione, a cui danno luogo le diverse eccezioni elevate non dai veri convenuti possessori delle azioni comuni, ma sibbene dai possessori delle azioni trentennarie e privilegiate, che alla pari degli attori hanno interesse di sostenere le domande da questi promosse.

Questioni di merito:

1ª La convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 riguardò il capitale sociale e la rete ferroviaria, ovvero le singole azioni?

2ª La rendita consolidata in forza di detta convenzione da consegnarsi dal Governo, con decorrenza dal 1° gennaio 1874, è da ritenersi come capitale o come rendita?

3ª I possessori delle azioni trentennarie hanno diritto di conseguire lo intiero importo delle medesime in un ai relativi interessi?

4ª I possessori delle azioni privilegiate della già Società Centrale Toscana hanno diritto al mantenimento della rendita di lire 25 annue per ciascuna azione per tutto il tempo che durar dovea la Società, od almeno al pagamento di quella rimanenza insoluta a tutto il dicembre 1873, ed alla rendita consolidata di lire 10 per ogni azione dal 1° gennaio 1874?

Tanto sui quesiti riguardanti le questioni di rito, che quelle di merito, viene ora il Tribunale a portare le sue osservazioni, prendendoli partitamente in esame nell'ordine stesso in che sono stati formulati.

Considerato in quanto al 1° quesito che non si ravvisa legalmente attendibile la eccezione di mancanza di azione negli istanti, poichè se l'art. 7 dello statuto sociale dichiara indivisibili le azioni, ciò deve intendersi unicamente per gli effetti della rappresentanza sociale, ma non importa che di fronte ai terzi e per atti estranei alla Società non possa una azione essere posseduta tra più individui, in comune interesse, e quindi il possesso anche di una sola azione li autorizzava a presentarsi al Tribunale per sostenere l'attuale giudizio, ed oltre a ciò trattandosi nel caso di procedimento sommario, in cui la istruzione si compie alla udienza, ed è perciò aperto sino alla chiusura della discussione, è venuto affatto a cadere la proposta eccezione quando efficacemente si è fatta la produzione di altre cinque azioni durante la discussione;

Che in rapporto al 2° quesito non può cader dubbio che debba risolversi nel senso affermativo, poichè l'art. 146 del Codice di procedura civile, che prescrive le norme per la citazione da farsi per pubblici proclami, dispone che se la causa si debba promuovere davanti un Tribunale di commercio, la autorizzazione non può accordarsi che dalla Corte d'appello da cui dipende il Tribunale di commercio, per cui nel caso attuale, in cui la causa è commerciale, agirono in conformità di legge gli istanti nel richiederne l'autorizzazione a questa Regia Corte d'appello;

Che in riguardo al 3° quesito è luogo a rispondersi affermativamente, poichè la Regia Corte nello stabilire il termine di giorni venticinque a comparire non violò alcuna disposizione di legge, ma usò di quella facoltà che senza alcun limite gli veniva demandata dall'articolo 162 del Codice di procedura civile; nè il predetto termine assegnato potea dirsi ristretto una volta che gli azionisti per tutti gli effetti di legge dovevano a termini del surrichiamato statuto sociale aversi per domiciliati in Firenze presso la sede della Società, e che il fatto della comparsa in giudizio di vari possessori esteri di azioni dimostra la inopportunità della dedotta eccezione;

Che non ha giuridico fondamento la eccezione, cui riferisce il 4° quesito, poichè basta tener presente quanto è disposto dall'articolo 6 della convenzione di riscatto, e porlo a confronto col successivo articolo 8 per rimaner convinti che la Commissione liquidatrice non ha altro scopo che quello di operare il reparto della rendita fra gli azionisti a forma dei diritti di ciascun azionista, ma tale incarico non gli concedeva il diritto di stabilire essa quei diritti, nè interloquire nella discussione dei medesimi. Il prefinire tali diritti spetta all'autorità giudiziaria, nè quindi era d'uopo attendere la sua nomina per proporsi l'attuale giudizio onde in contraddittorio degl'azionisti unici legittimi interessati definirsi in precedenza i loro diritti per preparare appunto alla Commissione liquidatrice il modo di operare quel reparto e divisione che a lei sono demandati, che altrimenti non potrebbe operare;

Che non regge la eccezione cui alluderebbe il 5° quesito, in quanto che

la Direzione della Società invitata a comparire, volendo, in giudizio, emise la sua dichiarazione di volerne restare estranea, come resulta dagli atti, nè d'altronde il suo contraddittorio sarebbe stato necessario, perchè contro la Società non sonosi proposte domande di sorta alcuna, nè dagli attori, nè dai convenuti, perchè il reparto della rendita non interessa la Società in generale, ma gli azionisti in particolare, perchè l'attuale controversia è unicamente ed esclusivamente una quistione di mio e di tuo da non discutersi e decidersi che in contraddittorio dei singoli azionisti. Il giudizio non ha d'uopo che sia integrato, poichè tutti quelli che vi hanno interesse sono presenti al procedimento adottato, nè i Ministeri vi sarebbe stata ragione alcuna per chiamarli in giudizio quando con la convenzione di riscatto fu esplicitamente dichiarato che il Governo rendevasi estraneo a qualunque controversia potesse insorgere tra gli azionisti pel reparto della rendita consolidata;

Che finalmente in riguardo al 6° quesito, riferentesi al rinvio della causa al procedimento formale, si ritiene che per lo stato degli atti e per le condizioni della causa stessa non sia luogo a farsi uso della facoltà dall'art. 391 del Codice di procedura al Tribunale concessa per emanarsi un tale provvedimento. Che invero il periodo ben lungo di tempo decorso dall'atto introduttivo del giudizio; la natura della causa che si riferisce a questioni di diritto, dacchè trattasi di stabilire la efficacia di prelazioni e privilegi stipulati a favore di determinate categorie di azioni, le condizioni della medesima che non importano il doversi ricorrere a nuovi mezzi di istruttoria o di prove, poichè dall'una e dall'altra parte sonosi forniti i rispettivi fascicoli di rilevante numero di documenti; il pieno sviluppo che ha avuto la pubblica discussione in udienza; e la convenienza nell'interesse evidente di tutti i possessori di azioni di affrettare la decisione della controversia anche per porre termine alla incertezza che pesa sul valore di una così ingente massa di valori commerciabili; tutto ne induce a doversi ritenere conforme a ragione il rigetto della domanda di rinvio al procedimento formale;

Che risoluti per tal guisa tutti i preindicati quesiti che concernevano le pregiudiciali eccezioni di rito, le quali di conseguenza come inattendibili devono respingersi, il Tribunale viene a portare le sue considerazioni sulle diverse questioni di merito già superiormente formulate.

Prima Questione.

Con la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 veniva all'articolo 1 stabilito quanto letteralmente trascrivesi: " La Società delle Strade Ferrate Romane, a mezzo dei suoi legittimi rappresentanti sopraindicati cede e trasferisce al R. Governo italiano:

" *a*) La proprietà ed il possesso della rete ferroviaria e relativi accessorii ad essa Società appartenenti, con tutti i diritti, azioni e ragioni, oneri e servitù, vantaggi e svantaggi a quella proprietà e possesso inerenti, e colle opere e lavori eseguiti o in corso di costruzione, materiale di armamento, stazioni, case cantoniere, officine, linee telegrafiche e relativi uffici, e tali quali le linee ferroviarie appartengono e si possedono attualmente dalla Società stessa in forza delle diverse concessioni esistenti, ed alle quali rinunzia a tutti e per tutti gli effetti;

" *b*) Tutti gli altri beni immobili, privilegi e diritti, ancorchè estranei alle predette linee che appartengono o che possono appartenere ad essa Società delle Ferrovie Romane;

" *c*) Tutti quanti i beni mobili, materiali, provviste di magazzino, macchine, arnesi, crediti, azioni e ragioni esperibili in qualunque modo e tempo, e come competono ed appartengono alla Società;

d) Tutti gli archivi, libri di amministrazione, e in genere tutti i documenti esistenti negli uffici sociali;

e) Tutti i capitali, numerario, titoli di valore ed azioni non collocate spettanti alla Società. „

Dalla chiara dizione di un tale articolo, dalla precisa designazione di ciò che formava oggetto di cessione e di traslazione di proprietà, indubbiamente rilevasi come il riscatto si fosse effettivamente della rete ferroviaria, di tutto il capitale sociale e non delle singole azioni.

Le discussioni fatte nelle Assemblee generali degli azionisti, le proteste in quelle emesse dai vari possessori di azioni sui diritti di privilegio al riparto della rendita; le riserve e le dichiarazioni contenute all'art. 8 della stessa convenzione; la legge del 29 gennaio 1880 in cui è detto che si approva la convenzione 17 novembre 1873, stipulata fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, nello interesse dello Stato, e la Società delle Strade Ferrate Romane pel riscatto della rete ferroviaria concessa alla medesima Società; tutto conferma e ribadisce quanto già bastantemente rilevavasi dal surriportato articolo 1. La stessa causa che oggi decidesi addimostra ognor più, come pure in tutti i possessori di azioni fosse fermo il convincimento che si volle effettuare il riscatto del capitale sociale, ossia della rete ferroviaria, che se delle singole azioni si era inteso fare il riscatto, non sarebbesi dato luogo alla controversia sul reparto della rendita che in forza dell'art. 2 della predetta convenzione sarebbesi consegnata dal Governo come corrispettivo della cessione per ogni singola azione. La rendita consolidata che con tale articolo si obbligava dare il Governo era il corrispettivo della cessione, ossia del riscatto della rete ferroviaria, era in altri termini il prezzo del riscatto del capitale sociale, il quale invece di determinarsi in una somma, o rendita certa da consegnarsi alla Società, veniva con quella modalità e proporzioni stabilita, le quali però non potevano far cangiare la natura del contratto che per le enunciate ragioni deve legalmente ritenersi per riscatto della rete ferroviaria.

Sulla seconda Questione.

Se la rendita consolidata cinque per cento dello Stato da consegnarsi dal Regio Governo costituiva prezzo del capitale sociale, come superiormente si è osservato, non sembra possa cader dubbio che ne sia il rappresentativo, e che abbia a riguardarsi come un vero e proprio capitale, e non come semplice rendita. Nè la sottile distinzione fatta da taluno degli egregi avvocati difensori tra la rendita dello Stato e la rendita sullo Stato può nel caso che ci esercita trovare applicazione una volta che la rendita rappresenta un capitale convertito in essa e che sta in luogo di quello. Ammesso in tale principio e ritenuto come lo è in fatto che in virtù della surrichiamata convenzione di riscatto la rendita da consegnarsi si retrotraeva per la sua decorrenza al 1° gennaio 1874, nella quale epoca già la Società si era dichiarata in stato di liquidazione ed aveva cessato dallo esercizio per proprio conto della rete ferroviaria, ne deriva di logica e legittima conseguenza che sin d'allora non più rendita proveniente dall'esercizio sociale che con la cessazione della vita sociale era venuta a mancare, ma interesso del prezzo del capitale sociale dovea riguardarsi.

Sulla terza Questione.

Che con la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 venissero riservati i diritti dei possessori delle azioni trentennarie e privilegiate indubbiamente risulta da quanto trovasi espresso nell'articolo 8 qui sopra riportato. Ora è d'uopo esaminare la legale portata di tali diritti in rapporto ai possessori delle trentennarie azioni di fronte ai patti stipulati, alle circostanze nelle quali si dette luogo ai medesimi, alle massime di giurisprudenza, ed alle disposizioni di legge applicabili al caso in disputa, ed alla situazione che è stata creata con la predetta convenzione.

Volgevano non prospere le sorti della Società delle Ferrovie Romane al cadere dell'anno 1861, come si è narrato nella esposizione del fatto, quando la medesima, a ricoprire il fondo sociale e rialzare il proprio credito e migliorare la sua economica situazione, con la deliberazione del febbraio 1862 creò 22,000 azioni privilegiate al portatore, capitale di 500 franchi, portanti interesse del 6 per cento, ossia franchi trenta per azione e con ammortizzamento di trenta anni, dal che assunsero il titolo di trentennarie.

Un tal patto venne poi riconosciuto e confermato nel contratto surrichiamato di fusione del 22 giugno 1864, e quindi nello statuto fondamentale della nuova Società del 1868, ove le dette azioni si dichiararono privilegiate, come fruttifere ciascuna lire 30 all'anno e rimborsabili alla pari. Allo adempimento di un tal patto sì puro ed assoluto per breve tempo dette esecuzione la Società delle Ferrovie Romane, che ad onta delle governative sovvenzioni non si trovò in grado dal 1865 in poi di soddisfarne l'assunto impegno con il pagamento degli interessi e dell'annuale ammortizzamento. Il diritto dei possessori di tali azioni a conseguire con preferenza e privilegio sui possessori delle azioni comuni il pagamento dei pattuiti interessi, ed il rimborso alla pari sarà esso venuto meno con la deliberata liquidazione della Società, e con la convenzione di riscatto della rete ferroviaria nel 17 novembre 1872?

Il Tribunale ritiene che un tale diritto siasi in essi mantenuto ad onta dello scioglimento della Società con perdita del capitale sociale, in quanto i patti debbono osservarsi, e per quello stipulato a favore dei possessori di dette azioni non era d'uopo che fosse pure esplicitamente dichiarato che eziandio in tal caso venisse ad essi garantito la salvezza del capitale sborsato, in quanto la illimitata generalità delle garanzie d'interesse annuo e di rimborso alla pari comprendeva naturalmente come ogni altro caso anche questa. Nè ad escludere il diritto di loro preferenza e privilegio sul capitale varrebbe l'avversa pretesa che si vorrebbe desumere da quanto venne espresso dopo il suindicato patto nella stessa cartella di azione, che cioè dovesse l'interesse e l'ammortizzamento prelevarsi dalla rendita e dalle sovvenzioni governative, mentre, come rilevasi dai termini letterari della medesima che nella esposizione del fatto sonosi riportati, ciò costituisce una disposizione distinta, indipendente, che di sua natura non ammette se non l'intelligenza che i prodotti ed i sussidi fossero dedotti in patto a fine ed effetto di sicurtà, ed altronde è pure riflessibile essere regola generale che l'indicazione di un modo materiale di soddisfare l'obbligazione presumesi dimostrativa, anzichè tassativa. A conferma poi e rinforzo delle premesse ragioni si aggiunge la prova irrefragabile della interpretazione che il patto ebbe dalla Società per la formola pura e semplice con cui e nel contratto di fusione e nello statuto sociale sanzionò la garanzia delle trentennali senza la menoma allusione ai prodotti di esercizio ed ai sussidi governativi. Inoltre nel caso attuale, in cui l'azionista privilegiato ha garanzia di interessi e ammortamento, dovrebbe, per la dottrina e per la giurisprudenza, specialmente francese, ravvisarsi in esso due qualità diverse in vario rapporto, cioè di socio rapporto ai terzi e di creditore rispetto alla massa degli azionisti comuni, e quindi il suo privilegio di preferenza su questi di conseguenza estenderebbesi anche sul capitale sociale.

Un'ultima osservazione che razionalmente si desume dalle disposizioni e condizioni che accompagnarono la creazione delle trentennarie azioni, e che sono egualmente portate in fine della cartella, cioè dal non andare esse in partecipazione con quelle comuni, e dal non potere mai percepire che il solo pattuito interesse del 6 per cento, vale a vieppiù convincere che come alla partecipazione ed ai maggiori proventi sociali, così non debbano per lo inverso partecipare alla perdita del capitale. Laonde per tutti questi riflessi e considerazioni si ravvisa conforme ragione e giustizia che i possessori delle azioni trentennarie si abbiano con prelazione e privilegio su quelli delle comuni, e sul capitale sociale riscattato il pagamento dei cuponi scaduti e non soluti al 31 dicembre 1873, ed il rimborso alla pari dell'importo delle azioni stesse.

Quarta Questione.

Che i possessori delle azioni privilegiate senesi avessero a conseguire con preferenza e prelazione dei possessori delle comuni un'annua rendita di lire venticinque per ciascuna azione era un diritto per patto sostanziale riconosciuto dalla nuova Società delle Strade Ferrate Romane con il più volte richiamato atto di fusione e con il suo nuovo statuto e fino a che la Società avesse durato nella sua esistenza niun dubbio che a tale solenne impegno era tenuta legalmente di adempiere. — Deliberato però nel novembre 1873 dall'Assemblea generale degli azionisti lo scioglimento e la liquidazione della Società a termini dello statuto sociale che vincolava come legge fondamentale anche i possessori di tali azioni privilegiate, e datosi luogo alla stipulazione dell'atto di riscatto della rete ferroviaria, veniva meno col 1° gennaio 1874 lo esercizio per conto sociale dell'impresa, e cessava quindi di legittima conseguenza quel diritto di privilegio e prelazione che era stato stipulato con l'atto di fusione per tutta la durata della Società. — Da tal giorno ogni rendita spariva con la cessazione dell'esercizio sociale, rimaneva il prezzo del riscatto, che come superiormente si è osservato, costituiva il capitale, su cui gli azionisti delle comuni un'eguale compartecipazione venivano perciò ad avere che gli azionisti delle privilegiate, in quanto cessata la vita della Società era venuto in questi a mancare di fatto ogni legale diritto a privilegi e preferenza per il tempo ulteriore. — Che la convenzione di riscatto avendo mantenuto integri i rispettivi diritti degli azionisti sì comuni che privilegiati, ne deriverebbe che alle azioni privilegiate senesi competerebbe il pagamento dei cuponi scaduti e non soluti al 31 dicembre 1873 da prelevarsi con preferenza e prelazione alle azioni comuni dalla rendita costituente prezzo del riscatto, laddove all'incontro per quanto si è premesso dovrebbe decurtarsi la rendita delle lire 10 attribuita per ciascuna delle stesse azioni privilegiate nella convenzione di riscatto. — Che ad evitare bensì degli intralciati conteggi, ed armonizzare gli interessi dell'una con le altre, si ravvisi di ragione e di equità lo assegnarsi definitivamente per tali azioni privilegiate la suddetta rendita di lire dieci per ciascun'azione con decorrenza dal 1° gennaio 1874, conforme in subalterna ipotesi avrebbe concluso il procuratore dei convenuti possessori delle azioni comuni, senza venir bensì loro accordato il pagamento degli scaduti cuponi.

Considerato che nel mentre i convenuti possessori delle azioni comuni si ravvisa consentaneo al disposto dell'articolo 370 che vengano condannati nelle spese a favore dei possessori delle azioni trentennali, si scorge altronde equo e razionale che vengano alla loro volta condannati i possessori delle azioni privilegiate senesi, in quattro quinti delle spese in favore dei possessori delle azioni comuni.

Per questi motivi;

Previa dichiarazione di contumacia

di Giuseppe Lattes, e di tutti i portatori ignoti di azioni privilegiate e trentennarie e comuni delle Strade Ferrate Romane;

Reietta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza,

Dichiara che nel reparto della rendita che verrà consegnata dal Regio Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1873 approvata con la legge del 29 gennaio 1880, le azioni trentennarie privilegiate hanno diritto di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni tanta parte della rendita stessa quanta corrisponda al capitale di lire 500, più all'importare dei cuponi in ragione di lire trenta annue per caduna azione scaduti e non soluti al 31 dicembre 1873.

Dichiara poi che alle azioni privilegiate senesi devono essere definitivamente assegnate ed attribuite con esclusione dalle azioni comuni le lire dieci di rendita pubblica per ciascuna a termini della convenzione precitata del 17 novembre 1873.

Condanna i possessori delle azioni comuni comparsi in giudizio alle spese di questo in favore dei possessori delle azioni trentennarie; e condanna quelli delle azioni privilegiate senesi egualmente comparsi in giudizio, in quattro quinti delle spese a favore dei possessori delle comuni.

Destina per la notificazione della presente sentenza ai contumaci ignoti l'usciere di questo Tribunale Angelo Carli.

Richiede il presidente del Tribunale civile e correzionale di Livorno perchè destini un usciere per la notificazione della sentenza al contumace Giuseppe Lattes.

Così deciso dal Tribunale civile e correzionale di Firenze, prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta degli illustrissimi signori avvocati, Degli Oddi Oddo, facente funzione di presidente, estensore, Alessandro Bergamaschi, giudice, e Camillo Pescatori aggiunto giudiziario. — Firenze, li 23 dicembre 1880.

O. Degli Oddi, ff. di presidente — A. Bergamaschi — C. Pescatori — S. Romoli, vicecanc.

Letta e pubblicata la presente sentenza a forma di legge dal vicecancelliere infrascritto, alla pubblica udienza del dì 31 dicembre 1880 — Il cancelliere S. Romoli.

Registrata a Firenze, il 3 gennaio 1881, registro 92, foglio 113, n. 18. Ricevuto lire 214 80 — Il ricevitore Tappari.

Per copia conforme al suo originale — Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Firenze, li 4 gennaio 1881 — Il vicecanc. Tito Francioni.

Per copia conforme — Dott. Alessandro Porciani.

Per autenticazione, Firenze il 17 gennaio 1881 — Per il cancelliere del Tribunale, Tito Francioni vicecanc.

L'anno milleottocentottantuno e questo dì ventisette del mese di gennaio,

Alle istanze dei signori Luigi Balossi, Angiolo Benzoni, Gaetano Andreoli, di Milano, domiciliati elettivamente in Firenze, in via del Castellaccio, n. 4, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Bocciai e dei signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Temaggia, Luigi Vimercati, di Milano, domiciliati elettivamente in Firenze, in via Ginori, n. 6, presso e nello studio dell'avv. Francesco Morghen, ed alle istanze dei signori Giulio Königswarter, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Maurizio Raimond Durant, Valentino Mac Surney, di Parigi, Enrico De Cintré, di Nantes, Giuseppe Francesco Gassin, di Tolone, Enrico Nicolas, direttore della Banca Cantonale di Neuchâtel, Ulrico Geisser, rappresentante la Banca U. Geisser e C., di Torino, Antonio De Rudematten, de Sion Valois (Svizzera), Eugenio Humbert, di Neuchâtel, Francesco Malfatti, di Ala nel Tirolo, Edoardo De Pury, di Neuchâtel, Alberto Nicolas, di Neuchâtel, Carlo Pavoli, di Firenze, Giulio Hamsolm, rappresentante la Banca Vincenzo Hamsolm, di Vienna, comm. Aronne Lattes ed Isacco Sacerdoti, di Venezia, tutti domiciliati elettivamente in Firenze, in via della Forca, num. 2, presso e nello studio dell'avv. Carlo Caprile, i quali instanti tutti dichiarano per gli effetti di legge di eleggere domicilio in Livorno, in via della Madonna, presso e nello studio del notaro cav. avv. Carlo Rivolti, e in Roma, in via delle Coppelle, num. 3, presso e nello studio dell'avv. Carlo Paolucci, e dichiarano altresì di riserbarsi come si riserbano, nonostante la presente notificazione di sentenza, il diritto di appellare sia principalmente, sia incidentalmente contro la sentenza che va a notificarsi, e per quelli che hanno già proposto l'appello di non intendere di pregiudicare l'appello interposto, sì principalmente, che incidentalmente, nel quale rispettivamente intendono di insistere, poichè la presente notificazione intendono di fare e fanno al solo effetto di far decorrere da oggi i termini dell'appello per tutte le parti in causa.

Io sottoscritto usciere addetto al R. Tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, ferme stanti le dichiarazioni e riserve che sopra, ho notificato copia autenticata per conforme della soprascritta sentenza proferita dal Tribunale civile di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, nel dì 28-31 dicembre 1880, registrata a Firenze il 3 gennaio 1881, reg. 92, fogl. 113, num. 18, con lire 214 80, Tappari, a tutti gli ignoti portatori delle azioni trentennali, privilegiate senesi e comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, facendola inserire in un col presente da me firmato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e nel Giornale ufficiale degli annunzi giudiziari della provincia di Firenze.

509 ANGIOLO CARLI usciere delegato.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 28 gennaio corrente mese, innanzi la seconda sezione di questo Tribunale, all'asta pubblica ed a quarto ribasso ebbe luogo la vendita del seguente stabile espropriato ad istanza dei coniugi Elena Cecchini ed Antonio Sebasti, in danno di Luigi Cecchini, e cioè:

Due grotte e tinelli posti in Roma, in via della Serpe, no. 22 e 23, distinte in mappa col num. 461, confinanti con la proprietà di Giuseppe Carteggiani, col Monte Testaccio, via pubblica, salvi ecc., escluse le botti e relativi utensili delle grotte e tinelli, gravate dell'imposta annua erariale di lire 56 25.

Che detto fondo venne aggiudicato alla signora Elena Cecchini in Sebasti per il prezzo di lire 3713 e centesimi 10.

Che ora su questo prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria fra giorni quindici.

Il termine utile scade col dì 12 febbraio venturo, e l'offerente deve uniformarsi alle disposizioni contenute nell'articolo 680 Procedura civile.

Roma, 28 gennaio 1881.

Il canc. Pietro Paolo Ercole.

Per copia conforme al suo originale che si rilascia per uso d'inserzione,

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma, questo giorno 28 gennaio 1881.

534 Il vicecanc. C. PAGNONCELLI.

AVVISO.

Si fa noto che sotto questo stesso giorno il sottoscritto procuratore nello interesse del signor avv. Cesare Lanzetti ha fatto istanza all'illmo signor presidente del Tribunale civile di Roma per ottenere la nomina di un perito che proceda alla perizia e stima di una casa posta in Marino, in via Vecchia del Giardino, civici nn. 105 al 109, e via Porta Romana, nn. 36 e 37, da espropriarsi in danno del comune di Marino.

595 NICOLA CIAMPI proc.

MUNICIPIO DI MISILMERI

AVVISO.

Si rende noto che il giorno di domenica, 13 entrante febbraio, dalle ore 10 antimeridiane in poi, da questa Giunta municipale, si procederà nell'ufficio comunale, col sistema della candela vergine, allo arrendamento riunitamente dei seguenti dazi, cioè:

1. Quello di cent. 3 1|2 per ogni chilogramma sulle farine e semole, e sul pane e pasta;

2. Quello sulle carni colla tariffa governativa pei comuni chiusi di 4ª classe coll'addizionale del 50 0/0 per la parte comunale;

3. Quello sul pesce fresco colla ragionata del 10 0/0 sul prezzo di vendita;

4. E quello di centesimi 6 a chilogramma sui caci e pesce salato,

Per l'annuo estaglio complessivo di lire 50,647 calcolato colla seguente proporzione:

Il 1° lire 42,000 — Il 2° lire 6147 — Il 3° lire 1000 — Il 4° lire 1500.

Restando però proibita ogni offerta per taluno dei dazi esclusivamente, dovendo tutti arrendarsi in unico lotto.

Per la durata a contare dal giorno dell'arrendamento a tutto il 31 dicembre 1885; col pagamento a decade anticipata; col deposito di una mesata a fondo perduto da compensarsi alla fine dell'affitto, e con una cauzione sopra immobili, o con cartelle sul Gran Libro del Debito Pubblico, per l'importo di tre mesate; con tutte le spese a carico dell'arrendatario, il quale dovrà depositare all'incanto un acconto di lire 1800.

Il capitolato ossia condizioni di massima è ostensibile nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo è ridotto ad otto giorni stante deliberazione superiormente approvata, e perciò scade il giorno 22 detto febbraio.

Misilmeri, ... gennaio 1881.

568 *Il Sindaco*: NATALE CANDURA.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Saluzzo.

Si rende noto che nel distretto di Saluzzo, compreso nella giurisdizione della Corte d'appello di Torino, è vacante un uffizio di notaro, colla residenza nel comune di Polonghera, mandamento di Moretta.

Si invitano gli aspiranti che vogliono concorrervi a presentare a questo Consiglio notarile la loro domanda, coi necessari documenti, entro il termine di giorni quaranta, secondo il disposto dell'articolo 10 del testo unico della legge sul riordinamento del Notariato, approvato col R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), osservando le prescrizioni stabilite coll'articolo 27 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª).

Saluzzo, il 23 gennaio 1881.

Il Presidente del Consiglio notarile

541 OPERTI.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE e CORREZ.
di Reggio nell'Emilia.

Riduzione di cauzione notarile.

Per gli effetti del disposto dalli articoli 38 e 39 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900, il sottoscritto procuratore esercente, nell'interesse del signor D.r Silvestro Porta fu Annibale, colla residenza in Poggio Rusco,

Rende noto che venne presentato ricorso a questo Tribunale civile e correzionale sotto la data 5 corrente, registrato al numero 7, per ottenere la riduzione della cauzione di lire 300 di rendita, come dai certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia 9 ottobre 1870, n. 16196, e 5 settembre 1874, numero 556356, già anteriormente prestata per la sua nomina di notaio, prima in Luzzara, indi a Poggio Rusco, in quella minore di lire 100 di rendita, svincolando così lire 200 delle lire 300 di rendita come sopra date a cauzione.

Questa inserzione venne fatta nel foglio anche degli annunzi legali per la provincia di Reggio Emilia, e ciò allo effetto che chiunque intendesse opporsi a tale domanda lo faccia presentando analogo ricorso alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia entro 6 mesi dalla seconda inserzione della presente.

Reggio Emilia, 12 gennaio 1881.

248 AVV. A. SFORZA proc.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Roma.

L'anno milleottocentottantuno, questo giorno trentuno del mese di gennaio, in Roma,

Ad istanza di S. E. il procuratore generale della Corte dei conti, che per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel proprio ufficio alla Corte stessa nel Ministero delle Finanze,

Io Colombi Cristoforo, usciere del Tribunale suddetto, ho notificato come col presente atto notifico al signor Rescigno Raimondo, ex-gestore del magazzino delle privative di Sala, d'ignoti residenza, domicilio e dimora, il ricorso emanato dall'istante e relativo decreto emesso dal presidente della 3ª sezione della Corte dei conti, in data 29 aprile 1880, quale ricorso chiede alla 3ª sezione della Corte revocare le due decisioni 15 febbraio 1877 e 17 luglio 1879, cancellando dallo scarico lire 72 10, e dichiarare esso intimato debitore di centesimi ventuno, che dal decreto presidenziale venne accolto, il quale ordina al signor Rescigno, o chi aventi diritto, di prendere visione nel termine di giorni 15, da oggi, dei documenti nella cancelleria della Corte stessa depositati, scorso qual termine si procederà a norma di legge.

575 L'usciere COLOMBI CRISTOFORO.

SUNTO.

A richiesta dell'Amministrazione del Fondo pel culto come succeduta al soppresso Convento delle Grazie di Sant'Agostino in Marino, rappresentata dall'Avvocatura erariale in via del Sudario, n. 13,

Io sottoscritto usciere presso la Cassazione di Roma, a senso dell'articolo 141 Codice procedura civile, notifico una copia di sentenza della Corte di cassazione di Roma, sezione civile, fra l'Amministrazione suddetta contro Luigi Desantis, pubblicata il giorno 17 agosto 1880, registrata in Roma li 19 detto mese ed anno, vol. 98, num. 14301 Atti giudiziari, il ricevitore F. Cantaghi, la quale cassa la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunciata li 26 e pubblicata il 28 marzo 1873, rinvia la la causa per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona e condanna la parte resistente nelle spese del giudizio come dalla sentenza.

Roma, 30 gennaio 1881.

577 L'usciere GIUSEPPE ALESSI.

Direzione dell'Opificio di Arredi militari in Torino

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del giorno 11 gennaio 1881, n. 1, per le provviste qui sotto descritte, è stato in incanto d'oggi deliberato coi seguenti ribassi:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	QUANTITÀ	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo parziale	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	RIBASSI avuti per ogni 100 lire
1	Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	0[0	36000	1	36000	5 »	1800 »	1,800 »	200 »	53 »
2	Bottoni gemelli d'ottone per uose	0[0	113000	1	113000	3 »	3390 »	3,390 »	400 »	55 »
	Bottoni grandi d'osso bianco	0[0	118000		118000	0 40				
	Bottoni mezzani d'osso bianco	0[0	328000		328000	0 25				
	Bottoni piccoli d'osso bianco	0[0	50000		50000	0 20				
3	Bottoni d'osso bianco da camicie	0[0	90000	1	90000	0 15	1719 40	1,719 40	200 »	31 27
	Bottoni di metallo traforato (ferro verniciato nero)	0[0	19000		19000	0 21				
	Bottoni mezzani d'osso annerito	0[0	25000		25000	0 25				
	Bottoni piccoli d'osso annerito	0[0	45000		45000	0 20				
4	Anelli da zaini	N°	10000	1	10000	0 04	800 »	800 »	100 »	22 16
	Ganci da zaini	»	10000		10000	0 04				
5	Anellini da zaini	»	60000	1	60000	0 02	1200 »	1,200 »	200 »	28 56
6	Fibbie da zaini	»	40000	1	40000	0 03	1200 »	1,200 »	200 »	9 50
7	Visiere da berretti	»	12800	2	6400	0 33	2112 »	4,224 »	300 »	20 25 ogni lotto
	Bottoni grandi per artiglieria	0[0	33000		33000	1 50				
8	Bottoni piccoli per artiglieria	0[0	24000	1	24000	0 90	816 »	816 »	100 »	23 54
	Bottoni grandi per bersaglieri	0[0	7000		7000	1 50				
9	Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	0[0	168000	1	168000	1 20	2016 »	2,016 »	300 »	42 53
10	Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria	0[0	76000	1	76000	0 80	608 »	608 »	100 »	46 56
11	Cuoio naturale	Chil.	2700	3	900	5 »	4500 »	13,500 »	500 »	1 lotto 24 » 1 lotto 22 » 1 lotto 20 07
12	Pelle di vitello conciata e col pelo	N°	5000	5	1000	5 50	5500 »	27,500 »	600 »	3 lotti 13 » 1 lotto 2 05 1 lotto 2 »
13	Pelle di vitello conciata al naturale	»	570	1	570	5 »	2850 »	2,850 »	300 »	5 »
14	Funicella da teli da tenda	Chil.	400	1	400	2 10	840 »	840 »	100 »	3 10
15	Tela in cotone bianco per scheletri da zaini, alta metri 0 60	m. l.	3000	1	3000	0 38	1140 »	1,140 »	200 »	8 17

Termini per le consegne — La consegna si farà nel termine di giorni quaranta a datare da quello successivo alla partecipazione al provveditore dell'approvazione del contratto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo, scade il giorno 10 febbraio 1881, alle 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata all'ufficio di questa Direzione dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane, e presso i Distretti militari stati incaricati a ricevere le offerte.

Le offerte dovranno essere presentate ai Distretti in tempo utile perchè possa la Direzione appaltante ricevere ufficialmente da ognuno di essi prima dello scadere del termine la migliore fra quelle loro presentate.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta n. 1 e dai capitoli d'oneri visibili presso questa Direzione, e quelle fatte per telegramma.

Lo invio delle offerte per parte dei Distretti non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante; la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima; o se presentate alla stessa ora quella che verrà estratta a sorte.

Dato in Torino, addì 26 gennaio 1881. 545 *Il Direttore dei conti*: M. BUZANO.

ESATTORIA COMUNALE DI CAPRAROLA

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 10 antimeridiane del giorno 24 febbraio 1881, ed occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, nei giorni 3 e 10 marzo 1881, avranno luogo nella Regia Pretura mandamentale di Ronciglione le seguenti subaste:

A danno di Jannoni Barbara fu Giuseppe in Antinelli — Fabbricato in via Belvedere, libero, confinanti Colopardi Domenico, Paffetti Giovanni e strada, sez. 1ª, part. 162[3, reddito catastale lire 51, prezzo lire 382 50.

A danno di Cantiani Maria di Marco in Lippi — Terreno seminativo vitato, contrada Sant'Egidio, dell'estensione di are 40, responsivo alla Reverenda Camera Apostolica, confinanti Cantiani Andrea, Vernata Lucia e Joncoli Giovanni, sez. 1ª, part. 2043, valore censuario sc. 42 84, prezzo lire 204 08.

I sopradescritti fondi sono situati nel comune di Caprarola.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascuno immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Caprarola, 25 gennaio 1881.

588 *Il Collettore*: URBANO FERRARI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Avviso di secondo definitivo esperimento d'Asta.

Si rende noto che, essendosi presentata offerta di ribasso oltre il ventesimo, in diminuzione del prezzo per cui fu provvisoriamente aggiudicato, in data 21 corrente, lo

Appalto dei lavori e provviste da eseguirsi annualmente per la manutenzione delle strade provinciali da Albenga al Piemonte e da Albenga a Pieve di Teco, nel circondario di Albenga, compresa la prima fra Albenga e il confine col circondario di Mondovì, presso Cerisola, e la seconda fra l'abitato di Leca ed il ponte sul rivo Cornareo, detto Ponterotto, limite colla provincia di Porto Maurizio, della complessiva lunghezza di metri 32,770, durante un novennio, a partire dal 1° gennaio 1881 al 31 dicembre 1889,

Si procederà nel giorno di martedì 8 febbraio p. v., all'ora una pomeridiana, in una delle sale di questa Deputazione provinciale, avanti il signor prefetto presidente, o chi per esso, col metodo della candela vergine, allo esperimento di un secondo e definitivo incanto sul prezzo ridotto di lire 9416 52.

Gli aspiranti dovranno depositare lire 5000 in numerario o biglietti di Banca, a garanzia dell'asta, ferme stando, per tutto il resto, le condizioni portate dall'avviso d'asta in data 11 corrente mese.

Genova, 30 gennaio 1881.

554 *Il Segretario capo*: A. MAZZA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Torino (1ª)

AVVISO D'ASTA

per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel Panificio militare di Torino e Vercelli.

Si notifica che nel giorno 7 febbraio 1881, all'ora una pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, via San Francesco da Paola, n. 7, piano 1º, avanti il signor direttore, un pubblico incanto per la provvista suddetta, divisa come segue:

INDICAZIONE del magazzino d'introduzione del grano	Quantità in quintali	N. dei lotti	Quantità per cadaun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione d'ogni lotto
			Quintali		Lire
Torino	8000	80	100	4	200
Vercelli	1200	12	100	2	200

Termine utile per la consegna. — La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui fu dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi pure in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno di tempo utile tra la prima e la seconda rata, e così di seguito sino a totale provvista.

Il frumento dovrà essere nostrale del raccolto 1880, conforme al campione esistente presso questa Direzione, e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dai capitoli d'oneri (edizione dicembre 1879), il peso non minore di chilogr. 75 per ettolitro.

Dovrà inoltre essere diligentemente crivellato ed a tal grado di pulitura da potersi passare alla macinazione senza bisogno di altra operazione.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni di Commissariato militare del Regno.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ordinato la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pom. (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del prefato Ministero.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere alla Direzione di Commissariato militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto di un valore corrispondente alla somma di lire 200 per ogni lotto, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Tale deposito potrà soltanto essere fatto nella Tesoreria provinciale di Torino o in quella delle città dove hanno sede le Direzioni e le Sezioni di Commissariato militare.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata con bollo ordinario da una lira, firmati e in pieghi suggellati, distinti secondo le località in cui dovranno farsi le consegne del frumento.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

Saranno respinte le offerte condizionate. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Si accetteranno le offerte quand'anche non presentate dagli offerenti in persona, purchè siano sottoscritte di proprio pugno dai medesimi.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte suggellate a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno.

Di tali offerte non si terrà però alcun conto se non giungeranno a questa Direzione di Commissariato militare prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio periodico della R. Prefettura di Torino, di posta ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Torino, addì 29 gennaio 1881.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Tenente Commissario: G. ZAPPIERI.

556

INTENDENZA DI FINANZA IN TRAPANI

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di tabacchi di Mazzara del Vallo.*

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, numero 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere a mezzo di pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Mazzara del Vallo, nel circondario omonimo, nella provincia di Trapani.

A tale effetto nel giorno 20 febbraio prossimo 1881, a mezzogiorno, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Trapani l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito in Trapani.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei tabacchi, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n. 34 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio d'appaltarsi viene calcolata:

Tabacchi nazionali, quintali 107, pel complessivo importo di L. 114,000.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative viene accordata la provvigione a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa.

Questa provvigione calcolata in ragione di lire 1 983 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 2260 62.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 1061 50, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1199 12, la quale coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolato presuntivamente per sole lire 500, ammonterebbe in totale a lire 1699 12, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza di finanza in Trapani.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici prementovati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata in lire 9500.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto alla Intendenza di finanza in Trapani.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere stese su carta da bollo da una lira;

2º Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione, e per le spese relative;

3º Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4º Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni, o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempreché sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto della aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e perciò tale termine scadrà al 7 marzo.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Trapani, addì 23 gennaio 1881.

532 *L'Intendente*: GENOVA.

CAMERANO NATALE, *Gerente* | ROMA — Tip. Eredi Botta.